



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150482.464.000.

PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

PROSPETTO DI BASE

per l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di *certificates* denominati:

**"*EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO
ED
EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES
SU AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES SU MERCI, TASSI DI CAMBIO,
FONDI, PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI MERCI,
PANIERI DI FUTURES SU MERCI, PANIERI DI TASSI DI CAMBIO E
PANIERI DI FONDI*"**

Il presente documento incorpora per riferimento il Documento di Registrazione e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma *Equity Protection Certificates*, ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/CE. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob il 12 marzo 2009 a seguito dell'approvazione n. 9020148 del 4 marzo 2009 e verrà pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

INDICE

I	PERSONE RESPONSABILI	4
II	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"	5
III	NOTA DI SINTESI.....	8
IV	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE	25
V	DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004.....	26
VI	NOTA INFORMATIVA	27
1	PERSONE RESPONSABILI	27
2	FATTORI DI RISCHIO	28
2.1	Rischio di cambio specifico degli <i>Euro Equity Protection Certificates</i>	31
2.2	Rischio di perdita del capitale investito.....	31
2.3	Rischio connesso alla presenza di un Livello <i>Cap</i>	32
2.4	Rischio relativo al Fattore di Partecipazione	32
2.5	Rischio di prezzo - Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli <i>Equity Protection Certificates</i>	32
2.6	Rischio relativo ai panieri di Attività Sottostanti.....	33
2.7	Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi	34
2.8	Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari in caso di <i>Equity Protection Certificates</i> con Strategia <i>Long</i>	34
2.9	Rischio relativo agli indici di <i>futures</i>	34
2.10	Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli <i>Equity Protection Certificates</i>	34
2.11	Rischio di liquidità	35
2.12	Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti.....	36
2.13	Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione.....	36
2.14	Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli <i>Equity Protection Certificates</i>	36
2.15	Rischio di potenziali conflitti di interessi.....	36
2.16	Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante	38
2.17	Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato.....	39
2.18	Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo	39
2.19	Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale	39
2.20	Rischio di modifiche ai Regolamenti	39
2.21	Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli <i>Equity Protection Certificates</i>	40
2.22	Rischio di imposizione fiscale	40
2.23	Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli <i>Equity Protection Certificates</i>	41
3	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	107
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta	107

3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	108
4	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	109
4.1	Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i>	109
4.2	Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo	116
4.3	Eventi con un'incidenza sull'Attività Sottostante.....	118
4.4	Regole di adeguamento applicabili in caso di Eventi con un'incidenza sul Sottostante.....	118
5	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	119
5.1	CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	119
5.2	Informazioni circa la revoca ed il ritiro dell'offerta.....	122
5.3	Ripartizione ed assegnazione	123
5.4	Prezzo di emissione e di offerta	123
5.5	Collocamento e Sottoscrizione	124
6	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	125
6.1	Quotazione ed impegni dell'Emittente	125
6.2	Altri mercati di quotazione	125
6.3	Intermediari sul mercato secondario	126
7	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	127
7.1	Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari	127
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	127
7.3	Pareri o relazioni di esperti	127
7.4	Informazioni provenienti da terzi	127
7.5	Informazioni successive all'emissione	127
7.6	Ulteriori informazioni relative all'Emittente	127
VII	REGOLAMENTO DEGLI <i>EQUITY PROTECTION CERTIFICATES</i> <i>QUANTO</i>	129
VIII	REGOLAMENTO DEGLI <i>EURO EQUITY PROTECTION</i> <i>CERTIFICATES</i>	164
IX	MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RINUNZIA ALL'ESERCIZIO IN ECCEZIONE	200
X	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	201

I PERSONE RESPONSABILI

Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del Prospetto di Base

Banca IMI S.p.A. con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, 20121 Milano, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Andrea Munari, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Banca IMI S.p.A. attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Emittente attesta altresì che non vi sono altre persone responsabili di alcune parti del Prospetto di Base.

Banca IMI S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Munari

**Il Presidente del Collegio
Sindacale**

Dott. Gianluca Ponzellini

II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"

Il programma "*Equity Protection Certificates*" (rispettivamente, il "**Programma**" e gli "**Equity Protection Certificates**") concerne l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di *certificates* denominati *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi (le "**Attività Sottostanti**") (per maggiori informazioni sulle Attività Sottostanti si veda il paragrafo 4.2 della Nota Informativa), emessi da Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" o l'"**Emittente**").

Alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'"**Importo di Liquidazione**") che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) **Equity Protection Certificates con Strategia Long**

Per "Strategia *Long*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante.

Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(2) **Equity Protection Certificates con Strategia Short**

Per "Strategia *Short*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, prevedono una percentuale di

protezione del capitale investito così detto “Livello di Protezione” (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(3) Equity Protection Cap Certificates

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 1**") e di Stile 2 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 2**").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della *performance* positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto “Livello Cap”, che rappresenta la percentuale massima della *performance* positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo “CAP”, che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello Cap e del “CAP”, anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto “Livello di Protezione” (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia “*in the money*”, alla scadenza.

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono certificati la cui Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel tasso di cambio. Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, quindi il Portatore è esposto al rischio di cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro (si rinvia al paragrafo “Rischio di Cambio”, all'interno della Nota Informativa).

Si vedano inoltre (i) il paragrafo 2.23 “Scomposizione in opzioni degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni del valore dell'investimento” della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento, e (ii) i Regolamenti degli *Equity*

Protection Certificates di cui ai capitoli VII e VIII, recanti i termini e le condizioni relative agli strumenti finanziari.

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Banca IMI S.p.A. con delibera del 4 giugno 2008.

III NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base del Programma *Equity Protection Certificates* concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI e qualsiasi decisione d'investimento in *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata prendendo in considerazione nel suo insieme il prospetto di base relativo al Programma (il "Prospetto di Base"), compreso il Documento di Registrazione (incluso tramite riferimento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004), e le Condizioni Definitive. A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea ("Stato EEA"), nessuna responsabilità civile sarà attribuita alla persona responsabile in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, salvo risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base. Qualora venga intrapresa un'azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base di fronte agli organi di giustizia di uno degli Stati EEA, prima dell'inizio del procedimento, il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata.

Salvo ove diversamente indicato, nella presente Nota di Sintesi i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nei regolamenti degli *Equity Protection Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base (di seguito definiti i "**Regolamenti**").

I. INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL'EMITTENTE

1. L'Emittente

La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.

L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, tel: 02.7261.1. L'Emittente ha uffici in Roma, in Viale dell'Arte 25, 00144, una filiale ad Atene, 11 Evripidou Street, 105 61, costituita in data 30 agosto 2007, ed una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.

L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..

2. Storia e sviluppo dell'Emittente

L'Emittente è stato costituito il 29 marzo 1979 con atto a rogito del notaio Landoaldo de Mojana (n. 100.733/11.087 di repertorio).

L'Emittente è una società per azioni di diritto italiano, frutto di varie riorganizzazioni, nella quale sono confluite nel corso del tempo:

(i) le *securities houses* che operavano, rispettivamente, sotto il nome di Caboto Sim – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. e di Caboto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. all'interno del preesistente gruppo bancario Banca Intesa; e, infine,

(ii) la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A., con sede in Corso Matteotti 6, 20121 Milano, *investment bank* del preesistente gruppo bancario Sanpaolo IMI.

A seguito delle varie riorganizzazioni di cui *supra sub* (i) le società di cui innanzi sono confluite in un'unica società incorporante denominata Banca Primavera S.p.A., debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia e, a seguito del cambiamento di denominazione sociale in Banca Caboto S.p.A., l'Emittente ha cominciato ad operare quale istituto bancario dal 1° gennaio 2004 sotto la denominazione sociale "Banca Caboto S.p.A".

La fusione per incorporazione indicata di cui *supra sub* (ii) rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI avviata il 1° gennaio 2007.

In tale ambito, i Consigli di Amministrazione delle società ante fusione rispettivamente denominate Banca Caboto S.p.A. con sede in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano (*investment bank* già appartenente al gruppo bancario Banca Intesa) e Banca IMI S.p.A., con sede in Corso Matteotti 3, 20121 Milano (*investment bank* già appartenente al gruppo bancario Sanpaolo IMI), riunitisi rispettivamente il 14 maggio 2007 ed il 15 maggio 2007, avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione della società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A. nella società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A., di cui innanzi.

Nel corso dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2007 è stata deliberata, *inter alia*, l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A., o in breve Banca IMI S.p.A., con sede in Corso Matteotti 6, 20121 Milano, in Banca Caboto S.p.A., con aumento del capitale sociale di Banca Caboto S.p.A., con efficacia dalla data di fusione, di Euro 180.000.000, a servizio della fusione, mediante l'emissione di n. 180.000.000 (centottantamiloni) di azioni prive di valore nominale da assegnare all'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A.. Segnatamente: è stato deliberato l'aumento del capitale sociale da nominali Euro 482.464.000 a nominali Euro 662.464.000 mediante imputazione a capitale di una somma pari a Euro 180.000.000 riveniente al patrimonio netto della società incorporante dal patrimonio della società incorporanda quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006.

In data 21 settembre 2007 è stato stipulato l'atto di fusione ai sensi del quale Banca Caboto S.p.A. ha incorporato Banca IMI S.p.A., ed ha contestualmente modificato la propria denominazione legale in Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata IMI S.p.A..

La durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con le maggioranze di legge.

3. Panoramica delle attività

Banca IMI S.p.A., *investment bank* appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è uno dei principali operatori finanziari italiani ed è frutto dell'integrazione che rientra nel più ampio

quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI.

L'Emittente è la società risultante dalla fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A., con sede legale in Corso Matteotti n. 6, 20121 Milano (*investment bank* appartenente al preesistente gruppo bancario Sanpaolo IMI), in Banca Caboto S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano (*investment bank* appartenente al preesistente gruppo bancario Banca Intesa).

Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra, Atene e in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp.

Banca IMI ha l'obiettivo di presidiare in modo distintivo lo svolgimento delle attività di *Capital Markets* e *Investment Banking* al fine di consolidare la propria leadership in Italia e di espandere la presenza in maniera selettiva a livello internazionale. Essa mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "**Gruppo Intesa Sanpaolo**") relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le strutture organizzative di *business* sono articolate in due macro-aree: *Capital Markets* ed *Investment Banking*.

Il perimetro di riferimento di Banca IMI comprende pertanto tutte le attività più strettamente legate ai mercati primari e secondari (*market making*, intermediazione mobiliare e *trading* sui mercati, gestione del rischio, *Equity Capital Markets* e *Debt Capital Markets*) e tutte le attività di *Investment Banking* (*M&A* e Finanza Strutturata) già presenti nella società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A. con sede in Corso Matteotti 6, 20121 Milano, oltre le ulteriori attività delle unità di *business* della Direzione *Investment Banking* della società capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., il cui trasferimento a Banca IMI si prevede possa essere effettuato nel corso del 2008, come meglio specificato nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente al Capitolo 7, Paragrafo 7.2. dello stesso.

L'*Investment Banking* sarà pertanto articolata nelle funzioni di *business* che seguono:

(i) *Advisory e Primary Markets*, (ii) *Leveraged & Acquisition Finance*, (iii) *Project & Industry Specialised Lending*, (iii) *Real Estate*, (iv) *Special Financing*, (v) *Securitization & Risk Transfer*

e si avvarrà delle funzioni (a) Sviluppo Mercati, (b) *Loan Agency* e (c) *Syndication*.

Per le strutture organizzative di *staff* Banca IMI mantiene un presidio diretto su alcune funzioni di "governo e supporto", quali Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane e Organizzazione, Crediti, Legale e Segreteria Societaria, facendo ricorso, per le restanti funzioni di supporto, ad opportuni contratti di servizi ("*service agreements*") con la società capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..

4. Organi Societari

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto, ai sensi dello statuto dell'Emittente, da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dagli azionisti di Banca IMI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI S.p.A. attualmente in carica è composto da undici membri.

La tabella che segue elenca nome, carica, deleghe attribuite, termine di scadenza del mandato e principali attività svolte al di fuori dell'Emittente (ove significative riguardo all'Emittente) dei membri del Consiglio di Amministrazione:

NOME, COGNOME E CARICA	EVENTUALI DELEGHE ATTRIBUITE	TERMINE DI SCADENZA DEL MANDATO	PRINCIPALI ATTIVITÀ ESERCITATE AL DI FUORI DELL'EMITTENTE, OVE SIGNIFICATIVE RIGUARDO ALL'EMITTENTE
Emilio Ottolenghi Presidente	–	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Membro del Consiglio di Gestione della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Giangiacomo Nardozzi Vice-Presidente	–	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	–
			- Responsabile della Divisione <i>Corporate&Investment Banking</i> della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Gaetano Micciché Amministratore Delegato	Amministratore Delegato	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	- Membro <i>Conseil de Surveillance</i> Equinos Investment Company S.C.p.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione Telecom Italia S.p.A.
Massimo Mattera Consigliere	–	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Marcello Sala Consigliere	–	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Membro del Consiglio di Gestione della

			capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Giuliano Asperti Consigliere	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Consigliere di Intesa Previdenza Sim - Milano
Pietro Modiano Consigliere	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Direttore Generale vicario dell'Amministratore Delegato della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Luca Galli Consigliere	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Consigliere di Amministrazione di Mediocredito Italiano
Stefano Del Punta Consigliere	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Responsabile della Direzione Finanza della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aureliano Benedetti Consigliere	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	Presidente della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
			- Responsabile del Governo Crediti della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Flavio Venturini Consigliere (*)	—	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Leasint S.p.A.

(*) A seguito delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del Consigliere Dott. Carlo Messina avvenute con decorrenza dal 29 gennaio 2008, il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2008 ha cooptato il Dott. Flavio Venturini, la cui nomina è stata confermata dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 aprile 2008.

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 26 settembre 2007, ad eccezione del Dott. Flavio Venturini, che è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2008 a seguito delle dimissioni del Consigliere Dott. Carlo Messina avvenute con decorrenza dal 29 gennaio 2008. La nomina per cooptazione del Dott. Flavio Venturini è stata confermata dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 aprile 2008.

Ai fini della carica rivestita presso Banca IMI S.p.A., i membri del Consiglio di Amministrazione sopra indicati sono tutti domiciliati presso gli uffici di Banca IMI, in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

Alla data odierna non è stato nominato il Comitato Esecutivo.

Amministratore Delegato

Il Dott. Gaetano Miccichè, nato a Palermo il 12 ottobre 1950 ricopre la carica di Amministratore Delegato dell'Emittente a far data dal 1° ottobre 2007 e sino al termine di scadenza del mandato come indicato nella tabella innanzi riportata (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009).

Direttore Generale

Il Dott. Andrea Munari, nato a Treviso il 18 agosto 1962 ricopre la carica di Direttore Generale dell'Emittente a far data dal 1° ottobre 2007. Il mandato è stato conferito a tempo indeterminato.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Banca IMI S.p.A. è, ai sensi dello statuto dell'Emittente, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale di Banca IMI S.p.A. attualmente in carica, eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 26 settembre 2007, è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

La tabella che segue elenca nome, carica, termine di scadenza del mandato e principali attività svolte al di fuori dell'Emittente (ove significative riguardo all'Emittente) dei membri del Collegio Sindacale:

NOME, COGNOME E CARICA	TERMINE DI SCADENZA DEL MANDATO	PRINCIPALI ATTIVITA' ESERCITATE AL DI FUORI DELL'EMITTENTE, OVE SIGNIFICATIVE RIGUARDO ALL'EMITTENTE
		- Consigliere di sorveglianza della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Gianluca Ponzellini Presidente	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	- Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Stefania Mancino Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31 dicembre 2009	-

Riccardo Rota	Approvazione bilancio 31	-
Sindaco effettivo	dicembre 2009	
Paolo Giolla	Approvazione bilancio 31	-
Sindaco supplente	dicembre 2009	
Andrea Paolo Colombo	Approvazione bilancio 31	-
Sindaco supplente	dicembre 2009	

Ai fini dalla carica rivestita presso Banca IMI S.p.A. i membri del Collegio Sindacale sopra indicati sono domiciliati presso gli uffici di Banca IMI S.p.A., in Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Milano.

5. Revisori legali dei conti

L'assemblea degli azionisti dell'Emittente, tenutasi il 3 aprile 2007, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 - previo parere del Collegio Sindacale - aveva confermato l'incarico per la revisione contabile del proprio bilancio d'esercizio per il periodo 2007-2011 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Via G.D. Romagnosi 18/A, 00196 Roma, registrata al n. 70945 del Registro dei revisori Contabili e al n. 2 dell'Albo Speciale tenuto da Consob (la "**Società di Revisione**").

La Società di Revisione ha rilasciato le proprie relazioni in merito ai bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.

La Società di Revisione è società appartenente all'associazione professionale Assirevi-Associazione Nazionale Revisori Contabili.

6. Partecipazione di controllo

Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 662.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 662.464.000 azioni ordinarie.

7. Ratings dell'Emittente

A Banca IMI è stato assegnato dall'agenzia *Moody's Investors Service* un rating a lungo termine (*long term bank deposit*) di Aa3¹, un rating relativo alla propria solidità finanziaria (*financial strength*) di C-² ed un rating relativo alle proprie passività a breve termine di P-1³;

¹ Il rating a lungo termine assegnato da Moody's all'Emittente è "Aa3" ed indica obbligazioni di alta qualità. Differisce dalla categoria superiore "Aaa" in quanto indica obbligazioni che godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposte a pericoli maggiori. Il segno "3" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). In particolare, il codice Aa rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: Aaa; Aa; A; Baa; Ba; B; Caa; Ca e C). Nell'ambito di ciascuna categoria compresa tra Aa e Caa è prevista la possibilità di esprimere anche valutazioni ulteriormente differenziate, nell'ambito di un livello di giudizio da 1 a 3; in particolare, il giudizio Aa3 indica la più bassa valutazione all'interno della categoria Aa. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody's.com.

² Il codice C rappresenta il terzo livello di giudizio in una scala articolata su cinque livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A; B; C; D ed E) ed è riferito alla solidità finanziaria della società (*financial strength*). Nell'ambito di ciascuno dei suddetti livelli è prevista la possibilità di esprimere anche valutazioni differenziate, in relazione a casi specifici, valutati come intermedi tra due livelli di giudizio: in particolare, il segno positivo (+) indica

dall'agenzia *Standard & Poor's Rating Services* un rating a lungo termine (*long term rating*) di AA-⁴ ed un rating a breve termine (*short term rating*) di A-1+⁵ e dall'agenzia *Fitch Ratings* un rating a lungo termine (*long term rating*) di AA-⁶ ed un rating a breve termine (*short term rating*) di F1+.⁷

8. Contratti importanti

L'Emittente non ha provveduto di recente alla conclusione, anche con società collegate, di contratti rilevanti stipulati al di fuori del normale esercizio della propria attività che possano incidere in modo rilevante sulla capacità dell'Emittente stesso di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei portatori degli strumenti finanziari dallo stesso emessi.

9. Dati finanziari e patrimoniali selezionati

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente, al 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2006.

Si riportano di seguito nelle sottostanti tabelle alcuni indicatori patrimoniali significativi relativi all'Emittente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 (per il 31 dicembre 2006 anche su base *pro forma* riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A.).

l'approssimarsi del giudizio, nel caso di specie, verso un livello superiore. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

³ Il rating a breve termine assegnato da Moody's all'Emittente è "P-1" ed indica una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. In particolare, il codice P-1 (Prime -1) rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su quattro livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: P-1; P-2; P-3 e Not Prime). Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

⁴ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "AA-" ed indica una capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore "AAA". Il segno "-" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating. In particolare, il codice AA rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su dieci livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C e D). I ratings compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Il codice AA- indica la valutazione meno elevata all'interno della categoria AA. Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

⁵ Il rating a breve termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A-1+" ed indica una capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. Il segno "+" indica un livello di sicurezza particolarmente alto. In particolare, il codice A-1+ rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A-1; A-2; A-3; B; B-1; B-2; B-3; C e D). L'aggiunta del segno "+" indica che la capacità dell'emittente di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie è "estremamente forte". Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

⁶ Il rating a lungo termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "AA-" ed indica una capacità molto forte (e difficilmente condizionabile da eventi oggi prevedibili) di far puntualmente fronte agli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice AA rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su 12 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C; DDD; DD e D). I rating compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Il codice AA- indica la valutazione più bassa all'interno della categoria AA. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

⁷ Il rating a breve termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "F1+" ed indica un credito di altissima qualità ed una elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice F1+ rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su 7 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: F1+; F1; F2; F3; B; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

	Dati storici al 31.12.2007	Dati <i>pro forma</i> al 31.12.2006 (*)	Dati storici al 31.12.2006 (**)
Tier 1 capital ratio ⁸	5,3%	5,95%	18,4%
Total capital ratio ⁹	7,7%	9,94%	13,2%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi	0,00%	0,00%	0,00%
Rapporto sofferenze nette/impieghi	0,00%	0,00%	0,00%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimonio di vigilanza (milioni)	Euro 2.008,8	Euro 1.915,9	Euro 612,4

(*) *Dati pro forma aggregati riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A.. Tali dati aggregati pro forma non sono assistiti da alcuna certificazione da parte della Società di Revisione.*

(**) *Dati riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A.*

Si riportano inoltre di seguito nella sottostante tabella alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2007, confrontati con alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2006. Il confronto è parimenti effettuato con alcuni dati finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2006 su base *pro forma* riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A..

	(Importi in Euro/milioni) Dati storici al 31.12.2007	(Importi in Euro/milioni) Dati <i>pro forma</i> al 31.12.2006 (*)	(Importi in Euro/milioni) Dati storici al 31.12.2006 (**)
Margine di interesse	(84,3)	(42,6)	(61,2)
Margine di intermediazione	615,3	566,6	232,9
Risultato netto della gestione finanziaria	613,4	566,6	232,9
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	298,7	256,6	89,1
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	210,7	195,8	90,3
Totale attivo	56.234,2	57.745,6	28.981,3
Raccolta netta ¹⁰	13.774	n.d.	6.819

¹ Il Tier 1 Capital Ratio è il rapporto fra il patrimonio di base ed il totale delle attività e delle operazioni fuori bilancio pesate per il grado di rischio, misurate secondo la normativa della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).

⁹ Il Total Capital Ratio è il rapporto fra il patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività e delle operazioni fuori bilancio pesate per il grado di rischio, misurate secondo la normativa della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).

Impieghi netti ¹¹	14.714,2	n.d.	7.644
Patrimonio netto	1.497,5	1.492,2	928,3
Capitale sociale	662,5	662,5	482,5

(*) *Dati pro forma aggregati riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A.. Tali dati aggregati pro forma non sono assistiti da alcuna certificazione da parte della Società di Revisione.*

(**) *Dati riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A.*

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto indicato al capitolo 11 del Documento di Registrazione. Inoltre tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente. Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.

10. Contratti importanti con società collegate

Come indicato al precedente paragrafo 8, non vi sono contratti importanti conclusi, anche con società collegate, al di fuori del normale svolgimento dell'attività che potrebbero influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti di eventuali portatori degli strumenti finanziari che intenda emettere.

11. Ulteriori informazioni relative all'Emittente

Per mera finalità di completezza dell'informativa sull'Emittente già contenuta nel Documento di Registrazione, si rappresenta che, in data 1° agosto 2008, il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008. Detta relazione finanziaria semestrale è assoggettata a revisione limitata da parte della società di revisione ed è stata depositata presso la Consob e presso Borsa Italiana S.p.A.. Essa è altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Giordano Dell'Amore n° 3, 20121 Milano, nonché disponibile in formato elettronico sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com.

Si riportano nelle sottostanti tabelle alcuni indicatori patrimoniali significativi relativi all'Emittente al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007.

	Dati al 30.06.2008	Dati al 31.12.2007
<i>Tier 1 capital ratio</i>	15,9%	5,3%
<i>Total capital ratio</i>	18,0%	7,7%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi	0,00%	0,00%
Rapporto sofferenze nette/impieghi	0,00%	0,00%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi	0,00%	0,00%
Patrimonio di vigilanza (milioni)	Euro 1.848,6	Euro 2.008,8

¹⁰ La Raccolta netta include le seguenti voci dello Stato patrimoniale: Titoli in circolazione, Passività finanziarie valutate al *fair value*, Debiti verso clientela e Debiti verso banche al netto di Crediti verso banche.

¹¹ Gli Impieghi netti includono le seguenti voci dello Stato patrimoniale: Crediti Verso clientela e Attività finanziarie detenute per la negoziazione al netto delle Passività finanziarie di negoziazione.

Si riportano inoltre nella sottostante tabella alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione finanziaria semestrale relativa all'Emittente al 30 giugno 2008, confrontati con alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati su base pro forma relativi al 30 giugno 2007 riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A., quanto innanzi come meglio specificato in nota.

	(Importi in Euro/milioni)	(Importi in Euro/milioni)
	Dati al 30.06.2008	Dati <i>pro forma</i> al 30.06.2007 (*)
Margine di interesse	31,4	(45)
Margine di intermediazione	328,71	309,7
Risultato netto della gestione finanziaria	328,7	309,7
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	204,5	168
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	139,7	110,2
Totale attivo	62.292,0	70.298,6
Raccolta netta	15.099,4	16.408,8
Impieghi netti	16.216,5	17.475,2
Patrimonio netto	1.638,0	1.412,2
Capitale sociale	662,5	662,5

(*) *Dati pro forma basati su evidenze contabili rappresentate in ottica gestionale riferiti alle società ante fusione denominate Banca Caboto S.p.A e Banca IMI S.p.A.. Tali dati aggregati pro forma non sono assistiti da alcuna certificazione da parte della società di revisione.*

12. Contratti importanti con società collegate

Non vi sono contratti importanti conclusi al di fuori del normale svolgimento dell'attività che potrebbero influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti di eventuali possessori degli strumenti finanziari che intenda emettere

13. Fatti importanti recenti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Non si sono verificati eventi recenti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente che possano ragionevolmente ritenersi di sostanziale rilevanza per la valutazione della sua solvibilità.

14. Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato

Non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.

II. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Descrizione degli *Equity Protection Certificates*

Gli strumenti finanziari vengono emessi sulla base del Programma di offerta e/o ammissione a quotazione di *Equity Protection Certificates* su Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi. Gli *Equity Protection Certificates* possono anche essere del tipo “cap” (di seguito gli “**Equity Protection Cap Certificates**” o gli “**Equity Protection Cap**”). Gli *Equity Protection Certificates* nonché gli *Equity Protection Cap Certificates*, possono anche essere del tipo “quanto”. L'utilizzo di seguito dell'espressione “**Equity Protection Certificates**” o i “**Certificati**” indicherà congiuntamente tutti gli *Equity Protection Certificates*, inclusi gli *Equity Protection Cap Certificates* sia “quanto” (“**Equity Protection Certificates Quanto**”) sia non “quanto” (“**Euro Equity Protection Certificates**”).

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono certificati la cui Attività Sottostante viene sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato al quale tale Attività Sottostante fa riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio.

Nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* l'investitore deve invece tener presente che l'Importo di Liquidazione sarà influenzato dal Tasso di Cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro.

Agente di Calcolo Market Maker

Banca IMI S.p.A.
Banca IMI S.p.A.

Prezzo degli *Equity Protection Certificates* Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

Il prezzo di emissione di ciascuna Serie sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Nelle relative Condizioni Definitive saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, le informazioni relative all'offerta e al calendario previsto.

Forma degli *Equity Protection Certificates*

Non saranno emessi *Equity Protection Certificates* materializzati. Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti pari almeno al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, ovvero, a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie, in misura pari ad almeno un Lotto Minimo di Negoziazione di *Equity Protection Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

Sistema di gestione accentrata

Monte Titoli S.p.A..

Valuta Durata ed esercizio

Euro.

Gli *Equity Protection Certificates* sono opzioni di stile europeo ed il loro esercizio è automatico alla scadenza.

Il Portatore ha tuttavia la possibilità di rinunciare all'esercizio automatico alla scadenza, secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento.

Numero di Serie e ammontare	Le informazioni relative al numero di Serie emesse e l'ammontare di <i>Equity Protection Certificates</i> per ciascuna Serie saranno riportate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.
Commissioni	Non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente. Altri intermediari, potrebbero tuttavia applicare commissioni in relazione all'acquisto o alla vendita degli <i>Equity Protection Certificates</i> . Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.
Lotto Minimo di Negoziazione e Lotto Minimo di Esercizio	Gli <i>Equity Protection Certificates</i> possono essere negoziati ed esercitati in un numero minimo pari al relativo Lotto Minimo di Negoziazione ed al Lotto Minimo di Esercizio indicato di volta in volta per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.
Importo di Liquidazione	Gli <i>Equity Protection Certificates</i> sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "<i>in the money</i>", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, <i>Futures</i> su Mercati, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati, Panieri di <i>Futures</i> su Mercati, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi. Alla scadenza, gli <i>Equity Protection Certificates</i> danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'"Importo di Liquidazione") che varia in funzione dei seguenti casi: (1) <i>Equity Protection Certificates con Strategia Long</i> Per "Strategia Long" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal <u>rialzo</u> del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante. L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un <u>guadagno</u> per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"Agente di Calcolo") rilevi una <u>performance positiva</u> dell'Attività Sottostante. Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della <u>performance</u> positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore. L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una <u>perdita</u> per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una <u>performance negativa</u> dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato). In tale ipotesi gli <i>Equity Protection Certificates</i> con Strategia Long, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(2) Equity Protection Certificates con Strategia Short

Per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(3) Equity Protection Cap Certificates

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 1**") e di Stile 2 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 2**").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto "Livello Cap", che rappresenta la percentuale massima della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo "CAP", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello Cap e del "CAP", anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere di tipo "quanto" e di tipo "Euro". Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono certificati la cui Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel tasso di cambio. Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, quindi il Portatore è esposto al rischio di cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro (si rinvia al paragrafo "Rischio di Cambio", all'interno della Nota Informativa).

L'investitore deve inoltre tener presente che l'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa. Nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* inoltre l'investitore deve tener presente che l'Importo di Liquidazione sarà influenzato dal Tasso di Cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro.

Regime Fiscale

Si rinvia in proposito al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*", della Nota Informativa. Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Quotazione

L'Emittente potrà (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione di una Serie presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., oppure (b) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie riservandosi la facoltà di richiedere successivamente per tale Serie l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Legge regolatrice degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* ed i diritti e doveri da essi derivanti sono disciplinati dalla legge italiana.

III FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AGLI *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

Fattori di rischio relativi all'Emittente

(contenuti nel Documento di Registrazione dell'Emittente)

Rischio di credito

Rischio relativo al contenzioso rilevante

Fattori di Rischio relativi agli *Equity Protection Certificates*

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i certificati, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli *Equity Protection Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono:

Rischio di cambio specifico degli Euro Equity Protection Certificates

Rischio di perdita del capitale investito

Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Rischio relativo al Fattore di Partecipazione

Rischio di prezzo - Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates

Rischio relativo ai panieri di Attività Sottostanti

Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari in caso di Equity Protection Certificates con Strategia Long

Rischio relativo agli indici di futures

Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli Equity Protection Certificates

Rischio di liquidità

Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti

Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione

Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli Equity Protection Certificates

Rischio di potenziali conflitti di interessi

Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato

Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo

Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

Rischio di modifiche ai Regolamenti

Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli Equity Protection Certificates

Rischio di imposizione fiscale

IV Documenti a disposizione del pubblico

Per l'intera validità del Documento di Registrazione, l'Emittente si impegna a mettere a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, 20121 Milano, copia dei documenti in esso inclusi mediante riferimento. Tali documenti possono altresì essere consultati sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

V Estremi del provvedimento di approvazione del Prospetto di Base

Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente è stato depositato presso la Consob in data 2 luglio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8055643 dell' 11 giugno 2008. Il

Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 12 marzo 2009 a seguito dell'approvazione n. 9020148 del 4 marzo 2009 e sarà pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

IV FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la Consob in data 2 luglio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8055643 dell' 11 giugno 2008.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia al Capitolo 2 "*Fattori di Rischio*" a pagina 27 e seguenti della successiva Sezione VI "Nota Informativa".

V DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, si devono ritenere incorporati nel presente Prospetto di Base, di cui forma parte integrante, lo Statuto dell'Emittente, il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 2 luglio 2008 a seguito dell'autorizzazione n. 8055643 dell'11 giugno 2008, il Prospetto di Base degli *Equity Protection Certificates* depositato presso la Consob il 29 marzo 2007 a seguito dell'autorizzazione n. 7026152 del 29 marzo 2007, nonché, limitatamente alle pagine indicate nelle tabelle di cui al Documento di Registrazione, i seguenti documenti:

- (1) fascicolo del bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge;
- (2) fascicolo del bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge.

Tutti i suddetti documenti incorporati mediante riferimento sono stati depositati presso la Consob nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Giordano dell'Amore 3, Milano, nonché disponibili in formato elettronico sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

VI NOTA INFORMATIVA

SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "*EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*"

1 PERSONE RESPONSABILI

Per la dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base, si rinvia alla precedente Sezione I.

2 FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati agli *Equity Protection Certificates* nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il presente Prospetto di Base unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

Salvo ove diversamente indicato, nella presente Nota Informativa i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nei Regolamenti degli *Euro Equity Protection Certificates* e degli *Equity Protection Certificates Quanto* contenuti nel Prospetto di Base (di seguito definiti, congiuntamente, i "**Regolamenti**").

AVVERTENZE GENERALI

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Nel caso in cui un acquirente dei Certificati finanzi l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto dovrà sopportare qualunque perdita subita in relazione ai Certificati, ma dovrà anche ripagare il prestito maggiorato dei relativi interessi. Si raccomanda ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla circostanza di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai Certificati per la restituzione del prestito o il pagamento dei relativi interessi.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente.

Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto dei Certificati, se le sue condizioni finanziarie siano tali da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o il pagamento dei relativi interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni in relazione ai Certificati.

I potenziali investitori che intendano acquistare i Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati all'Attività Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore dell'Attività Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato al potenziale investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in Certificati di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento nei Certificati emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in Certificati sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, la natura dei Certificati e l'Attività Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei Certificati è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei Certificati è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sulla relativa Attività Sottostante.

FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in Certificati, prima di effettuare investimenti di tal genere, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, ove opportuno insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di Attività Sottostante.

I certificati sono titoli che incorporano un diritto di opzione. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

AVVERTENZE SPECIFICHE

Descrizione sintetica delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi.

Alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'"**Importo di Liquidazione**") che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates con Strategia Long*

Per "Strategia *Long*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante.

Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di

FATTORI DI RISCHIO

Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

(2) **Equity Protection Certificates con Strategia Short**

Per "Strategia *Short*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

(3) **Equity Protection Cap Certificates**

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 1**") e di Stile 2 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 2**").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto "Livello *Cap*", che rappresenta la percentuale massima della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo "*CAP*", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello *Cap* e del "*CAP*", anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

FATTORI DI RISCHIO

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere di tipo “quanto” e di tipo “Euro”. Nel caso di *Equity Protection Certificate Quanto*, l'Attività Sottostante viene sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato al quale tale Attività Sottostante fa riferimento. Nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* il valore dei *certificates* sarà influenzato dal Tasso di Cambio, nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro.

2.1 Rischio di cambio specifico degli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante può essere infatti diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari), fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'eventuale Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche parzialmente vanificare eventuali rendimenti positivi dell'*Equity Protection Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene invece sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*.

2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Rischio generale

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli *Equity Protection Certificates*, come di seguito meglio specificato, dipende dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e che potrà essere compreso tra 1% e 100% del Valore di Riferimento Iniziale. In particolare, più basso sarà fissato dall'Emittente il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito.

Per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates* si fa rinvio al paragrafo 2.23 all'interno della Nota Informativa dove - tra l'altro - sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento.

Rischio specifico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento

FATTORI DI RISCHIO

negli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia Short

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia positiva, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates* con Strategia Short è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli *Equity Protection Cap Certificates*

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Cap Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

2.3 Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Le singole Serie di *Equity Protection Certificates*, qualora indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, potranno essere caratterizzate dalla presenza di un "Livello Cap", ovverosia di un livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde un relativo CAP cioè l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.

Dunque il Livello Cap indica il limite massimo ai livelli dell'Attività Sottostante, i cui valori eccedenti tale limite non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, di conseguenza - in presenza di un Livello Cap - vi è un limite al rendimento degli *Equity Protection Certificates*.

2.4 Rischio relativo al Fattore di Partecipazione

Si segnala che l'Emittente potrebbe stabilire in relazione agli *Equity Protection Certificates* da emettersi, un Fattore di Partecipazione (che rappresenta la percentuale - compresa tra 1% e 300% - della *performance* dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore e riportata per ciascuna Serie nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive) inferiore al 100%, cioè l'investitore parteciperebbe in misura ridotta alla *performance* dell'Attività Sottostante.

In particolare, in caso di *performance* positiva dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia Long) ovvero di *performance* negativa dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia Short), l'investitore conseguirà un rendimento inferiore rispetto a quello che avrebbe realizzato in caso di Fattore di Partecipazione pari o superiore al 100%.

2.5 Rischio di prezzo - Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il *certificate*.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti gli *Equity Protection Certificates*, dal livello

FATTORI DI RISCHIO

dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*:

(i) in caso di *Equity Protection Certificates con Strategia Long* e di *Equity Protection Cap Certificates*, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*,

(ii) in caso di *Equity Protection Certificates con Strategia Short*, una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*.

Tali relazioni non sono certe in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e tenendo presente il valore al quale è fissato il Fattore di Partecipazione. Prima della scadenza del *certificate*, il valore delle opzioni potrebbe diminuire e ciò avrà un effetto sul valore del *certificate* stesso.

Per maggiori dettagli si rinvia paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*", in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore dell'*Equity Protection Certificate*.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza da una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, le attività commerciali dell'Emittente dell'Attività Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore dell'Attività Sottostante.

2.6 Rischio relativo ai panieri di Attività Sottostanti

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipendono dal valore di ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere e dalla correlazione tra le singole Attività Sottostanti che compongono il paniere.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, quanto maggiore è la correlazione tra i valori degli Elementi Costitutivi del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere, e dunque del prezzo dell'*Equity protection Certificates*. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali Elementi Costitutivi del Paniere sul valore del Paniere stesso.

FATTORI DI RISCHIO

2.7 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

2.8 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Long

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo (in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Long) a minori rendimenti.

Al contrario, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, tale diminuzione del valore di mercato delle azioni conseguente al pagamento dei dividendi influenzerà positivamente la *performance* dell'Attività Sottostante dando luogo a maggiori rendimenti del *certificate* (si rinvia paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*").

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.9 Rischio relativo agli indici di *futures*

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di *futures*, l'investitore deve tener presente che lo *Sponsor* di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei *futures* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *futures* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.10 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

I Portatori potranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*; tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello di cui alla Sezione IX del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

2.11 Rischio di liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'Attività Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDeX o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO

2.12 Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti

Si segnala che l'Emittente potrà emettere *Equity Protection Certificates* aventi come Attività Sottostanti (i) Fondi (compresi gli *ETF*), (ii) Indici di Fondi (compresi gli Indici di *ETF*), (iii) Indici di volatilità, (iv) Indici di inflazione o (v) Panieri di tali Attività Sottostanti.

Nello specifico, si segnala che le informazioni relative ai prezzi delle suddette Attività Sottostanti potrebbero non essere continue ed aggiornate (come avviene in relazione ad altre categorie di Attività Sottostanti quali, a titolo di esempio, le Azioni o gli Indici Azionari), pertanto l'investitore potrebbe non avere la possibilità di valutare, in continua, il proprio investimento negli *Equity Protection Certificates*.

In ogni caso le Condizioni Definitive, relative a ciascuna Serie emessa, conterranno le informazioni relative alla specifica Attività Sottostante ed alle fonti informative ove sia possibile reperire le relative informazioni sui prezzi.

2.13 Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.

2.14 Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'eventuale ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.15 Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con il Market Maker

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *market maker*, come definito al precedente paragrafo 2.11, è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione degli *Equity Protection Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Equity Protection Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

FATTORI DI RISCHIO

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

Si segnala inoltre che l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti degli *Equity Protection Certificates* siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente e lo Sponsor dell'Indice

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, potrebbero essere proprietarie di alcuni degli indici prescelti quali Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base. In questo caso tale ruolo determina una situazione di conflitto di interessi poiché l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, assumono l'incarico di determinare il valore dell'Indice, in particolare l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale utilizzo di un indice proprietario con riferimento alle Attività Sottostanti dello strumento finanziario emesso. Inoltre, nelle medesime Condizioni Definitive, l'Emittente indicherà le fonti informative ove reperire il valore dell'indice proprietario, nonché il relativo meccanismo di funzionamento.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori e/o Responsabile del Collocamento di singole Serie di *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione degli Equity Protection Certificates su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'impegno dell'Emittente a sostenere la liquidità degli Equity Protection Certificates in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto sarà lo stesso Emittente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

2.16 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti" – specificamente indicati all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.1 Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali degli *Equity Protection Certificates* al fine di fare in modo che il valore economico dell'*Equity Protection Certificate* a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che l'*Equity Protection Certificate* aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* con il pagamento del congruo valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.

Si rinvia, per il dettaglio dei criteri di rettifica, all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.2 Rischio connesso al fallimento di una società emittente un'azione componente un paniere sottostante

Si segnala che in caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere di Azioni sottostante gli *Equity Protection Certificates* (e consecutivo

FATTORI DI RISCHIO

delisting di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza dell'*Equity Protection Certificate* a prescindere dal valore che l'azione possa comunque mantenere dopo il fallimento della società. Pertanto tale evento potrebbe comportare conseguenze negative in relazione al prezzo di tale strumento. Si rinvia all'articolo 5.2 dei Regolamenti.

2.17 Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" - come disciplinati ai sensi dell'articolo 4 dei Regolamenti - nel Giorno di Valutazione o alla Data di Determinazione, l'Emittente potrà, a seconda dei casi, adottare alcune misure quali, a titolo di esempio, (i) annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato (il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti), oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* (qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto all'Articolo 4 dei Regolamenti.

2.18 Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo

Inoltre, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.bancaimi.com.

2.19 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti.

2.20 Rischio di modifiche ai Regolamenti

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione alla Consob, potrà apportare ai Regolamenti le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 8 dei Regolamenti).

FATTORI DI RISCHIO

2.21 Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. In ogni caso, i soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri Paesi e a conformarsi ad esse. In particolare esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Si veda al riguardo il paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità", all'interno della Nota Informativa.

2.22 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa.

L'imposizione fiscale sui *certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

2.23 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* non sono opzioni di tipo *call* o *put*, ma una combinazione di opzioni materializzate sotto forma di titolo negoziabile il cui profilo di rischio è sostanzialmente equivalente o inferiore all'acquisto dell'Attività Sottostante.

Una parte del capitale investito è, infatti, protetta in caso di andamento sfavorevole per l'investitore dell'Attività Sottostante.

2.23.1 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Euro Equity Protection Certificates* con Strategia Long aventi come Attività Sottostanti Azioni

VALORE TEORICO DEGLI *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES* CON STRATEGIA LONG

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates con Strategia Long* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il tasso di interesse e il dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *certificate*.

Aumento (↑) del valore delle variabili di seguito riportate rispetto al loro valore iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui è fissato il prezzo di emissione del <i>certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates con Strategia Long</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↑
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES* CON STRATEGIA LONG

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Certificates con Strategia Long* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:

vendita di (1- FP) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:

acquisto di (FP - 1) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATE CON STRATEGIA LONG

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates* con *Strategia Long*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* con *Strategia Long* su Azione *IBM* con Valore di Riferimento Iniziale al 22 Gennaio 2009 pari a **90 Dollari**, Data di Scadenza al 22 gennaio 2014, con Fattore di Partecipazione pari ad **80%**, Livello di Protezione **85%**, Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro (pari a 130 USD)**.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con *Strategia Long* è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	79,29 Euro (pari a 103,08 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 25,93 Euro (pari a 33,71 USD)
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	- 5,22 Euro (pari a 6,79 USD)
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Certificate</i> con <i>Strategia Long</i>	100 Euro (pari a 130 USD)

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2,80%;
- Volatilità: 35%.
- Dividendi attesi: 2,24%

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATE CON STRATEGIA LONG

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con *Strategia Long* è determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente

dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate* con Strategia Long.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long prodotto da variazioni nel valore dell'Azione IBM, assumendo che la volatilità dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Azione 99 Dollari)	105,60	+ 5,60%
+ 0% (valore dell'Azione 90 Dollari)	100	0%
- 10% (valore dell'Azione 81 Dollari)	94,76	- 5,24%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long prodotto da variazioni nella volatilità dell'Azione IBM, assumendo che il valore dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
37%	101,26	+ 1,26%
35%	100	0%
33%	98,74	-1,26%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia Long prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
5 anni a scadenza	100	0%
3 anni a scadenza	102,15	+2,15%
1 anno a scadenza	102,45	+2,45%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	97,82	-2,18%
2,80%	100	0%
1,80%	102,39	+2,39%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati.

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3,24%	97,40	-2,60%
2,24%	100	0%
1,24%	102,83	+2,83%

ESEMPI – EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATE CON STRATEGIA LONG

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di un *Euro Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Attività Sottostante	<i>IBM</i> (Codice ISIN US4592001014)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2014
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2014
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Fattore di Partecipazione	80%
Livello di Protezione	85% per il Valore di Riferimento Iniziale - (pari a 76,5 Dollari)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'azione <i>IBM</i> alla Data di Determinazione (90 Dollari)

Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'azione <i>IBM</i> al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 Certificate</i>
Multiplo	1,44444 pari a 130 USD diviso per il Valore di Riferimento Iniziale
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 130 USD)
Commissioni di collocamento	0
Formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione	$\frac{\{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP] \times 0,00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{LME}$

Dove

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio,
“**LP**” indica il Livello di Protezione,
“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione, e
“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **100 Dollari** (*performance* positiva **+11,11%**), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(100 - 76,50) \times 80\%] \times 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times 1 = \mathbf{131,10 \text{ Euro}}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **131,10 Euro** con una *performance* positiva pari a **+31,10%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(100 - 76,50) \times 80\%] \times 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times 1 = \mathbf{91,77 \text{ Euro}}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity protection Certificate* darà diritto al Portatore di

percepire un Importo di Liquidazione pari a **91,77 Euro** con una *performance negativa* pari a **-8,23%**.

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **80 Dollari** (*performance negativa -11,11%*), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(80 - 76,50) \times 80\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times 1 = \mathbf{109,09 \text{ Euro}}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **109,09 Euro** con una *performance positiva* pari a **+9,09%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(80 - 76,50) \times 80\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times 1 = \mathbf{76,36 \text{ Euro}}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **76,36 Euro** con una *performance negativa* pari a **-23,64%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE – DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **60 Dollari** (*performance negativa -33,33%*), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(60 - 76,50) \times 80\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times 1 = \mathbf{105,23 \text{ Euro}}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro) ogni singolo *Euro Equity protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **105,23 Euro** con una *performance* positiva pari a **+5,23**.

ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,50 + \text{Max}\{[(60 - 76,50) \times 80\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times LME = 73,67 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **73,67 Euro** con una *performance negativa* pari a **-26,33%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

SCENARI	Valore di Riferimento Iniziale (USD)	Valore di Riferimento Finale (USD)	Performance % dell'Attività Sottostante	Tasso di Cambio (apprezzamento e deprezzamento della Valuta di Riferimento)	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	90	100	11,11%	1,05	131,10	31,10%
				1,5	91,77	-8,23%
Ipotesi Intermedia	90	80	-11,11%	1,05	109,09	9,09%
				1,5	76,36	-23,64%
Ipotesi Sfavorevole	90	60	-33,33%	1,05	105,23	5,23%
				1,5	73,67	-26,33%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del Tasso di Cambio nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* (che espongono al rischio di cambio).

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* con Strategia Long, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il punto di pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC_{USD} - [(LP \times Multiplo) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{Multiplo}$$

Dove:

" VC_{USD} " indica il valore del certificates espresso in Dollari,

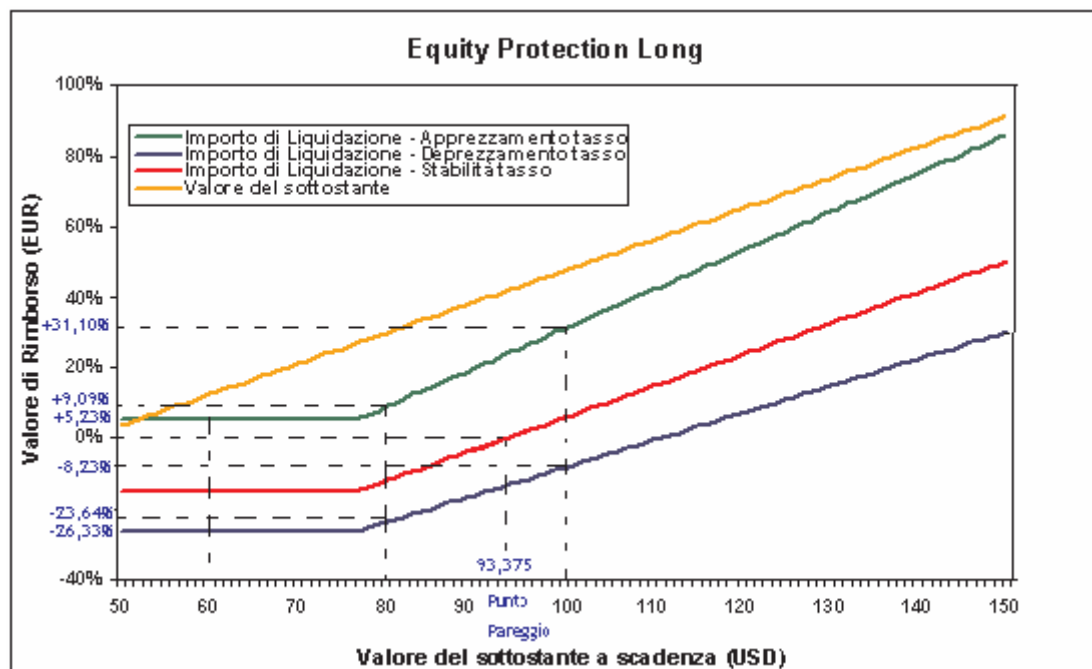
"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione

che applicato all'esempio in ipotesi di stabilità del tasso di cambio a 1,30:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{130 - [(76,5 \times 1,444444) \times (1 - 0,8)]}{0,8} \times \frac{1}{1,444444} = 93,375 \text{ USD}$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



2.23.2 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Euro Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* aventi come Attività Sottostanti Azioni.

VALORE TEORICO DEGLI EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES CON STRATEGIA SHORT

Il valore teorico degli *Euro Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il tasso di interesse e il dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *certificate*.

Aumento (↑) del valore delle variabili di seguito riportate rispetto al loro valore iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui è fissato il prezzo di emissione del <i>certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates</i> con Strategia <i>Short</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↓
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↑
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↑

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES CON STRATEGIA SHORT

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- vendita di un'opzione *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*;
- acquisto di $(1+FP)$ opzioni *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATE CON STRATEGIA SHORT

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, non applicate

dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* su Azione *IBM* con Valore di Riferimento Iniziale al 22 Gennaio 2009 pari a **90 Dollari**, Data di Scadenza 22 gennaio 2014 con Fattore di Partecipazione **100%**, Livello di Protezione **85%** e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro (pari a 130 USD)**.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 79,29 EUR (pari a 103,08 USD)
Vendita di 1 opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	- 31,50 EUR (pari a 40,96 USD)
Acquisto di (1+FP) opzioni <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	+ 52,21 EUR (pari a 67,87 USD)
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Certificate</i> con Strategia <i>Short</i>	<u>100 Euro (pari a 130 USD)</u>

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2,8%
- Volatilità: 35%
- Dividendi attesi: 2,24%

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short*, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate* con Strategia *Short*.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro (130 Dollari)**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel valore dell'Azione IBM, assumendo che la volatilità dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Azione 99 Dollari)	97,85	-2,15%
+ 0% (valore dell'Azione 90 Dollari)	100	0%
- 10% (valore dell'Azione 81 Dollari)	102,43	+2,43%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nella volatilità dell'Azione IBM, assumendo che il valore dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
37%	101,2	+1,2%
35%	100	0%
33%	98,78	- 1,23%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
5 anni a scadenza	100	0%
3 anni a scadenza	98,33	-1,67%
1 anno a scadenza	92,47	-7,53%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	97,82	-2,18%
2,80%	100	0%
1,80%	102,39	+2,39%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati.

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3,24%	101,14	+1,14%
2,24%	100	0%
1,24%	98,87	-1,13%

ESEMPI – EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATE CON STRATEGIA SHORT

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di un *Euro Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* calcolati nelle ipotesi di decremento e di incremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Attività Sottostante	IBM (Codice ISIN US4592001014)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2014
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2014
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Data di Regolamento	IBM (Codice ISIN US4592001014)
Fattore di Partecipazione	100%
Livello di Protezione	85% per il Valore di Riferimento Iniziale - (pari a 76,5 Dollari)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'azione IBM alla Data di Determinazione (90 Dollari)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'azione IBM al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>
Multiplo	1,44444 pari a 130 USD diviso per il Valore di Riferimento Iniziale
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (130 USD)
Commissioni di collocamento	0
Formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione	$\frac{\{LP + \text{Max} \{ [(LP - VRF) \times FP], 0,00 \} \} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{LME}$ Dove “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio, “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, e “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale

IPOTESI FAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **60 Dollari** (*performance negativa - 33,33%*), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-60) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times LME = 127,94 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro) ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **127,94 Euro** con una *performance* positiva pari a **+27,94%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-60) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times LME = 89,56 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **89,56 Euro** con una *performance negativa* pari a **-10,44%**

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE MA SUPERIORE AL LIVELLO BARRIERA (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **80 Dollari** (*performance negativa -11,11%*), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-80) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times LME = 105,24 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity protection Certificate* darà diritto al Portatore di

percepire un Importo di Liquidazione pari a **105,24 Euro** con una *performance* positiva pari a **+5,24%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-80) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times LME = 73,67 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **73,67 Euro** con una *performance negativa* pari a **-26,33%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **130 Dollari** (*performance positiva +44,44%*), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-130) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,05} \times LME = 105,24 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **105,24 Euro** con una *performance positiva* pari a **+5,24%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\{76,5 + \text{Max}\{[(76,5-130) \times 100\%]; 0,00\}\} \times 1,44444}{1,50} \times LME = 73,67 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di

percepire un Importo di Liquidazione pari a **73,67 Euro** con una *performance negativa* pari a - **26,33%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale (USD)	Valore di Riferimento Finale (USD)	Performance % dell'Attività Sottostante	Tasso di Cambio (apprezzamento e deprezzamento della Valuta di Riferimento)	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	90	60	-33,33%	1,05	127,94	27,94%
				1,5	89,56	-10,44%
Ipotesi Intermedia	90	80	-11,11%	1,05	105,24	5,24%
				1,5	73,67	-26,33%
Ipotesi Sfavorevole	90	130	44,44%	1,05	105,24	5,24%
				1,5	73,67	-26,33%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del Tasso di Cambio nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* (che espongono al rischio di cambio).

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{[(LP \times \text{Multiplo}) \times (1 + FP)] - VC_{USD}}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

" VC_{USD} " indica il valore del certificates espresso in Dollari,

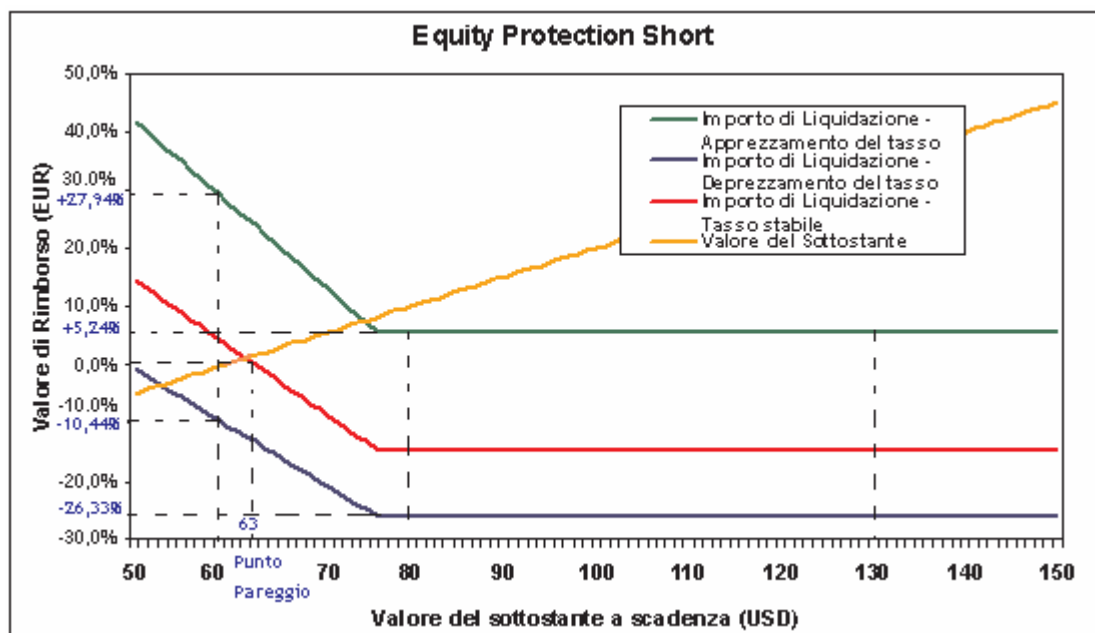
"**LP**" indica il Livello di Protezione, e

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione.

che applicato all'esempio in ipotesi di stabilità del tasso di cambio a 1,30:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{[(76,5 \times 1,444444) \times (1 + 1)] - 130}{1} \times \frac{1}{1,444444} = 63 \text{ USD}$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



2.23.3 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* aventi come Attività Sottostanti Azioni

VALORE TEORICO DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES*

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il Tasso di interesse e il Dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il Prezzo di Emissione del <i>certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Cap Certificates</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↑
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 1

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI *EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 1*

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Cap Certificates di Stile 1* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:
vendita di $(1 - FP)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:
acquisto di $(FP - 1)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
vendita di *FP* opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello Cap, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 1

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Cap Certificates*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* su Azione IBM con Valore di Riferimento Iniziale dell'Azione al 22 Gennaio 2009 pari a **90 Dollari**, Data di Scadenza 22 gennaio 2014, con Fattore di Partecipazione **100%**, Livello di Protezione **100%** e Livello Cap 150% e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro (pari a 130 USD)**.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 79,29 Euro (pari a 103,08 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 37,53 Euro (pari a 48,79 USD)
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	0 Euro
Vendita di FP opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello Cap (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	- 16,824 Euro (pari a 21,87 USD)
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate</i>	<u>100 Euro (pari a 130 USD)</u>

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2.8%; e
- Volatilità: 35%.
- Dividendi attesi: 2,24%

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 1

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 viene determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1, il tasso di interesse ed i dividendi attesi

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni nel valore dell'Azione IBM, assumendo che la volatilità dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Azione 99 Dollari)	101,30	+ 1,3%
+ 0% (valore dell'Azione 90 Dollari)	100	0%
- 10% (valore dell'Azione 81 Dollari)	98,68	- 1,32%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni nella volatilità dell'Azione IBM, da variazioni nella volatilità dell'Azione IBM, assumendo che il valore dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
37%	100,05	+ 0,05%
35%	100	0%
33%	99,95	-0,05%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
5 anni a scadenza	100	0%
3 anni a scadenza	104,95	+4,95%
1 anno a scadenza	109,16	+9,16%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	95,76	-4,24%
2,80%	100	0%
1,80%	104,45	+4,45%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate Cap Certificate di Stile* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,24%	99,36	- 0,64%
2,24%	100	0%
1,24%	100,67	+0,67%

EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 2

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 2

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Cap Certificates di Stile 2* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:
vendita di (1- FP) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:
acquisto di (FP - 1) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- vendita di FP opzioni *call* con *Strike Price* pari al *Livello Cap*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 2

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Cap Certificates*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* su Azione IBM con Valore di Riferimento Iniziale dell'azione IBM al 22 Gennaio 2009 pari a **90 Dollari**, con Fattore di Partecipazione **100%**, Livello di Protezione **95%**, Livello Cap **145%** e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro (130 USD)**.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 85,21 Euro (pari a 110,78 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 28,42 Euro (pari a 36,94 USD)
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Valore di Riferimento Iniziale (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	0 Euro
Vendita di FP opzioni <i>Call</i> con <i>Strike</i>	- 13,63 Euro (pari a 17,72 USD)

Price pari al Livello Cap (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell'Equity Protection Cap Certificate	100 Euro (pari a 130 USD)

in tutti i casi considerando:

- **Tasso Free Risk:** 2,8%; e
- **Volatilità:** 35%.
- **Dividendi attesi:** 2,24%

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DI UN EURO EQUITY PROTECTION

CERTIFICATES DI STILE 2

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 viene determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell' *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo del *Equity Protection Certificates di Stile 2* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nel valore dell'Azione IBM, assumendo che la volatilità dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
+ 10% (valore dell'Azione IBM 99 Dollari)	102,03	2,03%
+ 0% (valore dell'Azione 90 Dollari)	100	0%
- 10% (valore dell'Azione 81 Dollari)	97,92	-2,08%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nella volatilità dell'Azione IBM, assumendo che il valore

dell'Azione IBM, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
37%	100,09	+ 0,09%
35%	100	0%
33%	99,94	-0,06%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
5 anni a scadenza	100	0%
3 anni a scadenza	104,31	4,31%
1 anno a scadenza	106,98	6,98%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	96,12	-3,88%
2,80%	100	0%
1,80%	104,02	+4,02%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Azione IBM, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,24%	98,97	- 1,03%
2,24%	100	0%
1,24%	101,07	+1,07%

ESEMPI – EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Euro Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1 ed *Euro Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2, calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione, dei Livelli di Protezione, dei Livelli *Cap* e dei *CAP* utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 1

Attività Sottostante	<i>IBM</i> (Codice ISIN US4592001014)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2014
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2014
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Data di Regolamento	22 Gennaio 2009
Fattore di Partecipazione	<u>100%</u>
Livello <i>Cap</i>	<u>135</u> Dollari
<i>CAP</i>	<u>195</u> Dollari (Pari al Livello <i>Cap</i> moltiplicato per il Multiplo)
Livello di Protezione	<u>95%</u> per il Valore di Riferimento Iniziale - (Pari a 85,5 Dollari)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'azione <i>IBM</i> alla Data di Determinazione (90 Dollari)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'azione <i>IBM</i> al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 certificate</i>
Multiplo	1,44444 pari a 130 USD diviso per il Valore di Riferimento Iniziale
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (130 USD)
Commissioni di collocamento	0
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	$\frac{\text{Min}\{CAP; \{LP + FP * \max[0; VRF - LP]\} * \text{Multiplo}\}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{LME}$ Dove “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **136 Dollari** (**performance positiva + 51,11%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{Min\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 136 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,05} \times 1 = 185,71 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **185,71 Euro** con una *performance* positiva pari a **+85,71%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{Min\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 136 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,5} \times 1 = 130 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **130 Euro** con una *performance* positiva pari a **+30,00%**

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **88 Dollari** (**performance positiva -2,22%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{Min\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 88 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,05} \times 1 = 121,06 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **121,058 Euro** con una *performance* positiva pari a **+21,06%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\text{Min}\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 88 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,50} \times 1 = 84,74 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **84,74 Euro** con una *performance* negativa pari a **-15,26%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE (E IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO)

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **40 Dollari** (*performance negativa -55,56%*), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\text{Min}\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 40 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,05} \times 1 = 117,62 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **117,62 Euro** con una *performance* positiva pari a **+17,62%**.

- ii) **Deprezzamento della valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\text{Min}\{195; \{85,5 + 100\% * \max[0; 40 - 85,5]\} * 1,44444\}}{1,50} \times 1 = 82,33 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **82,33 Euro** con una *performance* negativa pari a **-17,67%**.

Si segnala che l'entità delle *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* nonché i rispettivi Importi di Liquidazione riportati negli scenari di cui agli esempi sopra esposti, sono strettamente correlati agli andamenti dell'Attività Sottostante, ai Livelli *Cap*, ai *Cap* ed ai livelli dei tassi di cambio stabiliti dall'Emittente in questa sede a puro titolo esemplificativo.

Le *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* che saranno emessi nonché i rispettivi Importi di Liquidazione potranno, infatti, cambiare anche sulla base delle caratteristiche che saranno indicate, per ciascuna Serie emessa, in sede di Condizioni Definitive.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale (USD)	Valore di Riferimento Finale (USD)	Performance % dell'Attività Sottostante	Tasso di Cambio (apprezzamento e deprezzamento della Valuta di Riferimento)	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	90	136	51,11%	1,05	185,71	85,71%
				1,5	130	30,00%
Ipotesi Intermedia	90	88	-2,22%	1,05	121,06	21,06%
				1,5	84,74	-15,26%
Ipotesi Sfavorevole	90	40	-55,56%	1,05	117,62	17,62%
				1,5	82,33	-17,67%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Equity Protection Certificates* (che espongono al rischio di cambio).

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC_{USD} - [(LP \times \text{Multiplo}) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

" VC_{USD} " indica il valore del certificates espresso in Dollari,

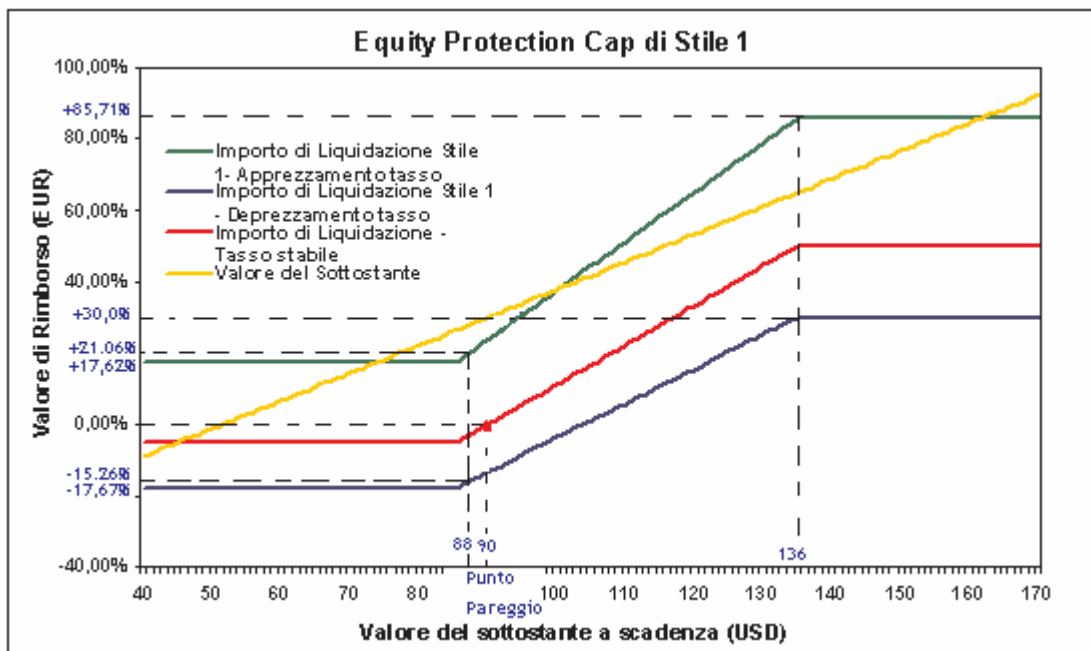
"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione

che applicato all'esempio in ipotesi di stabilità del tasso di cambio a 1,30:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{130 - [(85,5 \times 1,444444) \times (1 - 1)]}{1} \times \frac{1}{1,444444} = 90 \text{ USD}$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 2

Attività Sottostante	<i>IBM</i> (Codice ISIN US4592001014)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2014
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2014
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Data di Regolamento	22 Gennaio 2009
Fattore di Partecipazione	100%
Livello Cap	130,5 Dollari
CAP	188,50 Dollari (Pari al <i>Livello Cap</i> moltiplicato per il <i>Multiplo</i>)
Livello di Protezione	95% del Valore di Riferimento Iniziale - (Pari a 85,5 Dollari)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'azione <i>IBM</i> alla Data di Determinazione - (pari a 90 Dollari)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'azione <i>IBM</i> al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>
Multiplo	1,44444
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (130 USD)
Commissioni di collocamento	0
Formule per il calcolo dell'Importo di Liquidazione	(i) se $VRF < LP$ $\frac{LP \times Multiplo \times LME}{Tasso di Cambio}$ (ii) se $LP < VRF < VRI$ $\frac{VRF \times Multiplo \times LME}{Tasso di Cambio}$ (iii) se $VRF > VRI$ $\frac{Min\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * Multiplo\}}{Tasso di Cambio} \times LME$ Dove “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, “VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale; e “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **140 Dollari** (**performance positiva + 55,55%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{\text{Min}\{188,50; \{90 + 100\% * [140 - 90]\} * 1,44444\}}{1,05} \times 1 = 179,52 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **179,52 Euro** con una **performance** positiva pari a **+79,52%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{\text{Min}\{188,50; \{90 + 100\% * [140 - 90]\} * 1,44444\}}{1,50} \times 1 = 125,67 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,50 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **125,67 Euro** con una **performance** positiva pari a **+25,67%**.

IPOTESI INTERMEDIA - VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **87 Dollari** (**performance negativa -3,33%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{87 \times 1,4444 \times 1}{1,05} = 119,68$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di

percepire un Importo di Liquidazione pari a **119,68 Euro** con una *performance* positiva pari a **+19,68%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{87 \times 1,44444 \times 1}{1,50} = 83,78 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,50 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,5 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **83,78 Euro** con una *performance* negativa pari a **-16,22%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'Azione *IBM* al 22 Gennaio 2009 pari a **30 Dollari** (*performance negativa -66,44%*), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

- i) **Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,05**

$$IL = \frac{85,5 \times 1,44444 \times 1}{1,05} = 117,62$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,05 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,05 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **117,62 Euro** con una *performance* positiva pari a **+17,62%**.

- ii) **Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (Euro): Tasso di Cambio EUR\USD = 1,50**

$$IL = \frac{85,5 \times 1,44444 \times 1}{1,50} = 82,33 \text{ Euro}$$

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,30 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,5 al Giorno di Valutazione (vale a dire 1,5 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **82,33 Euro** con una *performance* negativa pari a **-17,67%**.

Si segnala che l'entità delle *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* nonché i rispettivi Importi di Liquidazione riportati negli scenari di cui agli esempi sopra esposti, sono strettamente correlati agli andamenti dell'Attività Sottostante, ai Livelli *Cap*, ai *Cap*

ed ai livelli dei tassi di cambio stabiliti dall'Emittente in questa sede a puro titolo esemplificativo.

Le performance degli *Equity Protection Cap Certificates* che saranno emessi nonché i rispettivi Importi di Liquidazione potranno, infatti, cambiare anche sulla base delle caratteristiche che saranno indicate, per ciascuna Serie emessa, in sede di Condizioni Definitive.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale (USD)	Valore di Riferimento Finale (USD)	Performance % dell'Attività Sottostante	Tasso di Cambio (apprezzamento e deprezzamento della Valuta di Riferimento)	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	90	130	55,55%	1,05	179,52	79,55%
				1,5	125,67	25,67%
Ipotesi Intermedia	90	87	-3,33%	1,05	119,68	19,68%
				1,5	83,78	-16,22%
Ipotesi Sfavorevole	90	30	-66,67%	1,05	117,62	17,62%
				1,5	82,33	-17,67%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Equity Protection Certificates* (che espongono al rischio di cambio).

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il punto di pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC_{USD} - [(VRI \times Multiplo) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{Multiplo}$$

Dove:

" VC_{USD} " indica il valore del certificates espresso in Dollari,

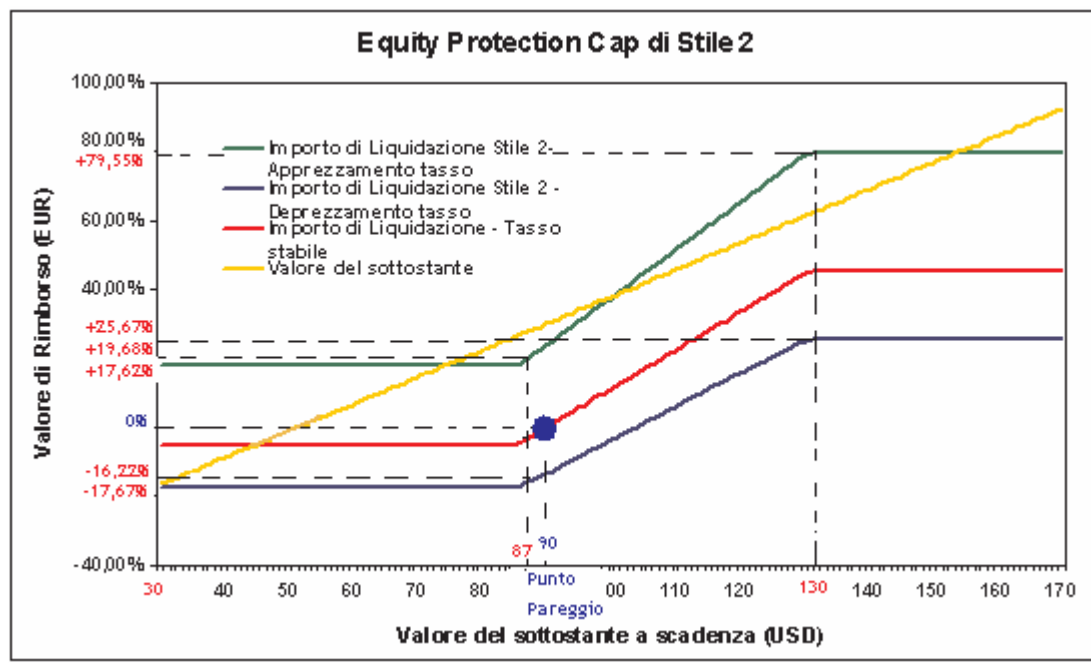
"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio in ipotesi di stabilità del tasso di cambio a 1,30:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{130 - [(90 \times 1,444444) \times (1 - 1)]}{1} \times \frac{1}{1,444444} = 90 \text{ USD}$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di 5 anni, dell'Azione *IBM* utilizzata nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue performance future.



2.23.4 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli Equity Protection Certificates Quanto con Strategia Long aventi come Attività Sottostanti Indici

VALORE TEORICO DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO CON STRATEGIA LONG

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates con Strategia Long* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il tasso di interesse e il dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *certificate*.

Aumento (↑) del valore delle variabili di seguito riportate rispetto al loro valore iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui è fissato il prezzo di emissione del <i>certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates con Strategia Long</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↑
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES CON STRATEGIA LONG

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Certificates con Strategia Long* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:
vendita di $(1 - FP)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:
acquisto di $(FP - 1)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove *FP* è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA LONG

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in

connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* su indice S&P500 con Valore di Riferimento Iniziale al 22 Gennaio 2009 pari a 830 Dollari, con Fattore di Partecipazione 80%, Livello di Protezione 75% e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro**.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+94,56 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+13,27 Euro
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	- 7,83 Euro
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Certificate</i> con Strategia <i>Long</i>	<u>100 Euro</u>

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2,80%; e
- Volatilità: 40%.
- Dividendi attesi: 2,20%

La scomposizione del prezzo sopra riportata fa riferimento ad un *certificate "quanto"*, ma nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, il Prezzo di Sottoscrizione (che sarà indicato per ogni singola Serie nelle relative Condizioni Definitive) potrebbe essere lievemente differente rispetto a quello suindicato.

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DELL'EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA LONG

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long* è determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long*, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long* è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate* con Strategia *Long*.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nel valore dell'indice S&P 500, assumendo che la volatilità dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Indice \$ 913)	106,1	+ 6,10 %
+ 0% (valore dell'Indice \$ 830)	100	0%
- 10% (valore dell'Indice \$ 747)	94,19	- 5,81 %

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nella volatilità dell'indice S&P 500, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
42%	100,76	0,76%
40%	100	0%
38%	99,24	-0,76%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3 anni a scadenza	100	0%
2 anni a scadenza	102,15	+2,15%
1 anno a scadenza	103,8	+3,8%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	98,82	-1,18%
2,80%	100	0%
1,80%	101,24	+1,24%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Long* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati.

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,20%	98,25	- 1,75%
2,20%	100	0%
1,20%	101,83	+1,83%

ESEMPI - EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA LONG

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *un Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Attività Sottostante	S&P500 (Bloomberg code: SPX <index>)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2012
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2012
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Data di Regolamento	22 Gennaio 2009
Fattore di Partecipazione	80%
Livello di Protezione	75% per il Valore di Riferimento Iniziale - (pari a 622,50)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 alla Data di Determinazione (830 Dollari)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 certificate</i>
Multiplo	0,12048
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Commissioni di collocamento 0

**Formula per il calcolo
dell'Importo di Liquidazione**

$$\{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP] ; 0,00\}\} \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$$

Dove

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione, e

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 gennaio 2012 pari a 1000 Dollari (*performance* positiva +20,48%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 622,5 + \text{Max}\{[(1000 - 622,5) \times 80\%]; 0,00\} \} \times 0,12048 \times 1 = \mathbf{111,39 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **111,39 Euro**, con una *performance* positiva pari a **+ 11,39%**.

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 gennaio 2012 pari a 700 Dollari (*performance* positiva -15,66%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 622,5 + \text{Max}\{[(700 - 622,5) \times 80\%]; 0,00\} \} \times 0,12048 \times 1 = \mathbf{82,47 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **82,47 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-17,53%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a 500 Dollari (*performance* negativa -39,76%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 622,5 + \text{Max}\{[(500 - 622,5) \times 80\%]; 0,00\} \} \times 0,12048 \times 1 = \mathbf{75 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **75 Euro**, con una *performance* negativa pari a **- 25%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento Finale	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del <i>certificate</i>
Ipotesi Favorevole	830	1000	20,48%	111,39	11,39%
Ipotesi Intermedia	830	700	-15,66%	82,47	-17,53%
Ipotesi Sfavorevole	830	500	-39,76%	75	-25,00%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito.

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificate* con Strategia *Long*, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il punto di pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC - [(LP \times \text{Multiplo}) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

"*VC*" indica il valore del *certificate*,

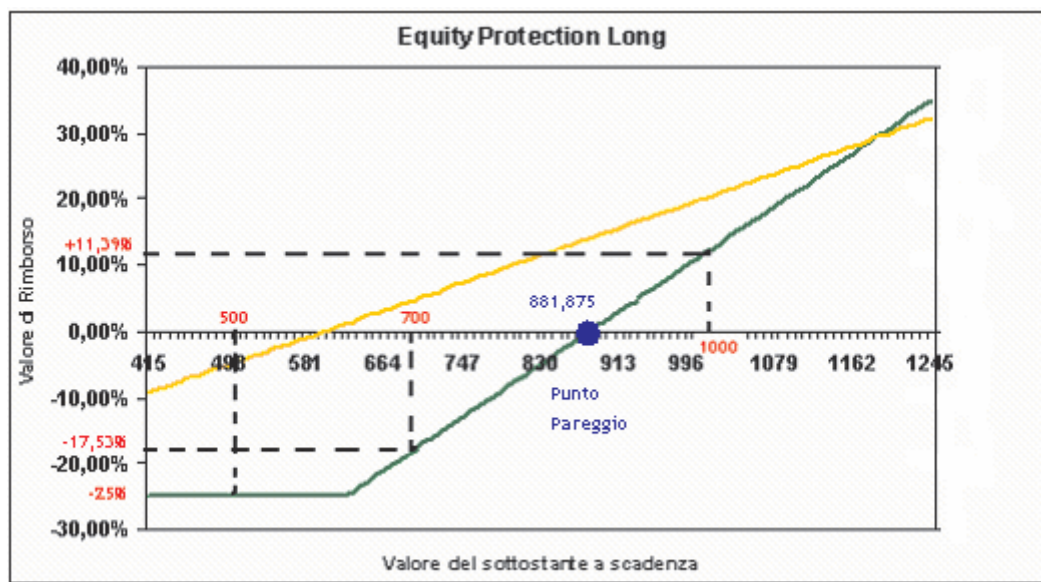
"*LP*" indica il Livello di Protezione,

"*FP*" indica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{100 - [(622,5 \times 0,1205) \times (1 - 0,8)]}{0,8} \times \frac{1}{0,12048} = 881,875$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



2.23.5 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates Quanto* con *Strategia Short*

VALORE TEORICO DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO CON STRATEGIA SHORT

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates Quanto con Strategia Short* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *Certificate*, il tasso di interesse e il dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il prezzo di emissione del Certificate):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates Short</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↓
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↑
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↑

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO CON STRATEGIA SHORT

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Certificates* con *Strategia Short* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- vendita di un'opzione *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*;
- acquisto di (1+FP) opzioni *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DELL'EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA SHORT

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates Quanto con Strategia Short*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto con Strategia Short* su Indice S&P500 con Valore di Riferimento Iniziale al 22 gennaio 2009 pari a **830 Dollari**, con Fattore di Partecipazione **100%**, Livello di Protezione **90%** e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro**

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 90,85 Euro
Vendita di 1 opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	- 25,35 Euro
Acquisto di (1+FP) opzioni <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	+ 34,51 Euro
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Certificate</i> con Strategia <i>Short</i>	<u>100 Euro</u>

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2,80%;
- Volatilità: 40%.
- Dividendi attesi: 2,20%

La scomposizione del prezzo sopra riportata fa riferimento ad un *certificate "quanto"*, ma nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, il Prezzo di Sottoscrizione (che sarà indicato per ogni singola Serie nelle relative Condizioni Definitive) potrebbe essere lievemente differente rispetto a quello suindicato.

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DELL'EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA SHORT

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short*, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate* con Strategia *Short*.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel valore dell'indice S&P 500, assumendo che la volatilità

dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangono invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
+ 10% (valore dell'Indice \$ 913)	97,32	- 2,68%
+ 0% (valore dell'Indice \$ 830)	100	0%
- 10% (valore dell'Indice \$ 747)	103,21	+ 3,21%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate con Strategia *Short* prodotto da variazioni nella volatilità dell'indice S&P 500, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangono invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
42%	100,59	+0,59 %
40%	100	0%
38%	99,4	- 0,6%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangono invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
3 anni a scadenza	100	0%
2 anni a scadenza	98,89	-1,11%
1 anno a scadenza	96,42	-3,58%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate con Strategia *Short* prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangono invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
3,80%	96,20	-3,80%
2,80%	100	0%
1,80%	103,96	+3,96%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate con Strategia *Short* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangono invariati.

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3,20%	100,89	+ 0,89%
2,20%	100	0%
1,20%	99,13	-0,87%

ESEMPI - EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO CON STRATEGIA SHORT

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificate Quanto con Strategia Short* calcolati nelle ipotesi di decremento e di incremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Attività Sottostante	S&P500 (codice Bloomberg SPX <index>)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2012
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2012
Data di Determinazione	22 Gennaio 2009
Data di Regolamento	22 Gennaio 2009
Fattore di Partecipazione	100%
Livello di Protezione	90% per il Valore di Riferimento Iniziale - (pari a 747 Dollari)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 alla Data di Determinazione (830 Dollari)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 certificate</i>
Multiplo	0,12048
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro
Commissioni di collocamento	0
Formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione	$\{LP + \text{Max}\{[(LP - VRF) \times FP] \cdot 0.00\}\} \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ Dove “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio, “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, e “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale

IPOTESI FAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a **600 Dollari** (**performance negativa -27,71%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 747 + \text{Max}[(747 - 600) \times 100\%; 0,00] \} \times 0,12048 \times 1 = 107,71 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto con Strategia *Short* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **107,71 Euro**, con una **performance** positiva pari a **+7,71%**.

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE LEGGERMENTE INFERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a **700 Dollari**(**performance negativa – 15,66%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 747 + \text{Max}[(747 - 700) \times 100\%; 0,00] \} \times 0,12048 \times 1 = 95,66 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* con Strategia *Short* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **95,66 Euro**, con una **performance** negativa pari a **-4,34%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 gennaio 2012 pari a **1200 Dollari** (**performance positiva +44,58%**), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 747 + \text{Max}[(747 - 1200) \times 100\%; 0,00] \} \times 0,12048 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto con Strategia *Short* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una **performance** negativa pari a **-10%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento Finale	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	830	600	-27,71%	107,71	7,71%
Ipotesi Intermedia	830	700	-15,66%	95,66	-4,34%
Ipotesi Sfavorevole	830	1200	44,58%	90	-10,00%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito.

Nel caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{[(LP \times Multiplo) \times (1 + FP)] - VC}{FP} \times \frac{1}{Multiplo}$$

Dove:

"*VC*" indica il valore del *certificate*,

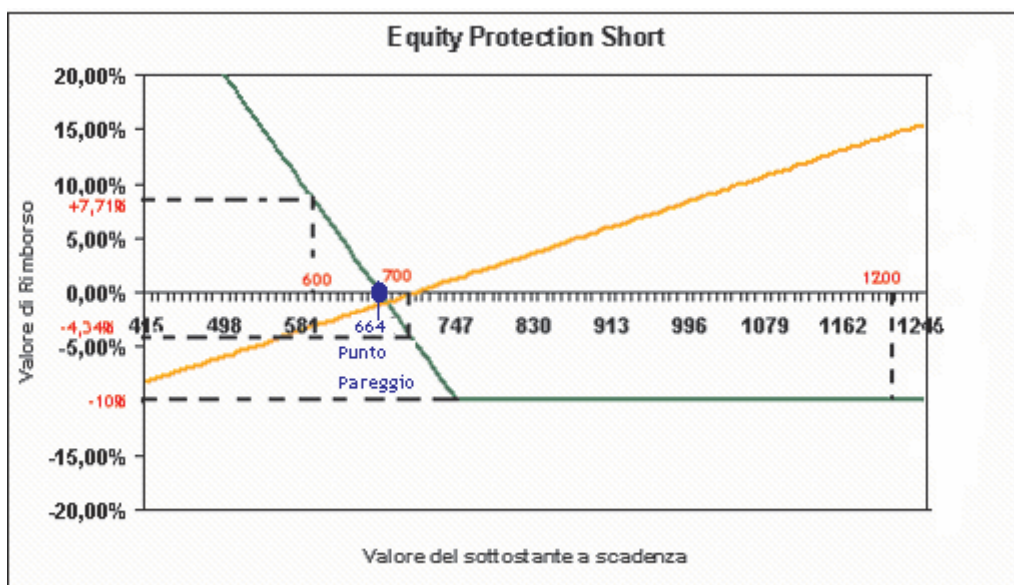
"*LP*" indica il Livello di Protezione,

"*FP*" indica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{[(747 \times 0,12048) \times (1 + 1)] - 100}{1} \times \frac{1}{0,12048} = 664$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



2.23.6 Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Cap Certificates* Quanto aventi come Attività Sottostanti Indici

VALORE TEORICO DEGLI EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il tasso di interesse e il dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il Prezzo di Emissione del <i>certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Cap Certificates</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↑
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 1

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 1

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:
vendita di $(1 - FP)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:
acquisto di $(FP - 1)$ opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
vendita di FP opzioni *call* con *Strike Price* pari al *Livello Cap*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DELL'EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE QUANTO DI STILE 1

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* su indice S&P500 con Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 al 22 gennaio 2009 pari a 830, con Fattore di Partecipazione **90%**, Livello di Protezione **95%**, Livello Cap **145%** e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro**.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+94,93 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 22,99 Euro
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	-2,98 Euro
Vendita di FP opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello Cap (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	-14,94 Euro
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate</i>	<u>100 Euro</u>

in tutti i casi considerando:

- Tasso *Free Risk*: 2,80%;
- Volatilità: 40%.
- Dividendi attesi: 2,20%

La scomposizione del prezzo sopra riportata fa riferimento ad un *certificate "quanto"*, ma nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, il Prezzo di Sottoscrizione (che sarà indicato per ogni singola Serie nelle relative Condizioni Definitive) potrebbe essere lievemente differente rispetto a quello suindicato.

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DELL'EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE QUANTO DI STILE 1

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 viene determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1, il tasso di interesse ed i dividendi attesi

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile 1* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 prodotto da variazioni nel valore dell'indice S&P 500, assumendo che la volatilità dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Indice \$ 913)	107,37	+ 7,37%
+ 0% (valore dell'Indice \$ 830)	100	0%
- 10% (valore dell'Indice \$ 747)	92,20	- 7,80%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 prodotto da variazioni nella volatilità dell'indice S&P 500, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
42%	99,89	- 0,11%
40%	100	0%
44%	100,12	+0,12%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1 prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell' <i>Equity Protection Certificate</i>
3 anni a scadenza	100	0%
2 anni a scadenza	102,73	+2,73%
1 anno a scadenza	104,93	+4,93%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* di Stile 1 prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	97,62	-2,38%
2,80%	100	0%
1,80%	102,48	+2,48%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate Certificate* con Strategia di Stile 1 prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,20%	99,45	-0,55%
2,20%	100	0%
1,20%	100,59	+0,59%

EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO DI STILE 2

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 2

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 1% e 100%:
vendita di (1- FP) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 300%:
acquisto di (FP - 1) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- vendita di FP opzioni *call* con *Strike Price* pari al *Livello Cap*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DELL'EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE QUANTO DI STILE 2

L'investitore deve tener presente che non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente a carico dell'investitore, che incidono sul prezzo del *certificate*. Gli intermediari potrebbero tuttavia applicare commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates*, non applicate dall'Emittente. Le informazioni relative alle eventuali commissioni saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto di Stile 2* su indice S&P500 con Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2009 pari a 830, con Fattore di Partecipazione **95%**, Livello di Protezione **90%**, Livello Cap **145%** e Prezzo di Sottoscrizione pari a **100 Euro**.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 92,64 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 19,91 Euro
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Valore di Riferimento Iniziale (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	- 1,27 Euro

Vendita di FP opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al <i>Livello Cap</i> (dove “FP” è il Fattore di Partecipazione)	- 11,28 Euro
	=
Prezzo di Sottoscrizione dell'<i>Equity Protection Cap Certificate</i>	100 Euro

in tutti i casi considerando:

- **Tasso *Free Risk*:** 2,80%;
- **Volatilità:** 40%.
- **Dividendi attesi:** 2,20%

La scomposizione del prezzo sopra riportata fa riferimento ad un *certificate “quanto”*, ma nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, il Prezzo di Sottoscrizione (che sarà indicato per ogni singola Serie nelle relative Condizioni Definitive) potrebbe essere lievemente differente rispetto a quello suindicato.

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DELL'EQUITY PROTECTION CERTIFICATE QUANTO DI STILE 2

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 viene determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell' *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

Il prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates di Stile 2* calcolato sulla base della formula del *Black&Scholes* è, come sopra indicato, pari a **100 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificates di Stile 2* prodotto da variazioni nel valore dell'indice S&P 500, assumendo che la volatilità dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
+ 10% (valore dell'Indice \$ 913)	107,01	+7,01 %
+ 0% (valore dell'Indice \$ 830)	100	0%
- 10% (valore dell'Indice \$ 747)	91,90	- 8,10 %

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2 prodotto da variazioni nella volatilità dell'indice S&P 500, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
42%	99,89	-0,11%
40%	100	0%
44%	100,12	+0,12%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2 prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3 anni a scadenza	100	0%
2 anni a scadenza	102,60	+2,60%
1 anno a scadenza	104,20	+4,20%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* di Stile 2 prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,80%	97,9	-2,1%
2,80%	100	0%
1,80%	102,15	2,15%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate* di Stile 2 prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'Indice S&P 500, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati.

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i> (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'<i>Equity Protection Certificate</i>
3,20%	99,17	-0,83%
2,20%	100	0%
1,20%	100,86	+0,86%

ESEMPI –EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Cap Certificate Quanto* di Stile 1 ed *Equity Protection Cap Certificate Quanto* di Stile 2, calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione, dei Livelli di Protezione, dei Livelli *Cap* e dei *CAP* utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Di seguito si riportano, in particolare, due diversi scenari (Caso A – *Equity Protection Cap Certificate Quanto* di Stile 1 e Caso B – *Equity Protection Cap Certificate Quanto* di Stile 2) ove si ipotizzano Fattori di Partecipazione, Livelli di Protezione e Livelli *Cap* differenti al fine di far comprendere all'investitore, come varia l'Importo di Liquidazione al variare di tali parametri e dello Stile utilizzato.

CASO A – EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE QUANTO DI STILE 1

Attività Sottostante	S&P500 (codice Bloomberg SPX <index>)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2012
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2012
Data di Determinazione	22 Gennaio 2012
Data di Regolamento	29 Gennaio 2012
Fattore di Partecipazione	95%
Livello Cap	<u>1225,34 Dollari</u>
CAP	<u>145 Euro</u> (Pari al 145% del Prezzo di Sottoscrizione)
Livello di Protezione	<u>95%</u> per il Valore di Riferimento Iniziale - (Pari a 788,5)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 alla Data di Determinazione (830)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 certificate</i>
Multiplo	0,1205
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro
Commissioni di collocamento	0
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	$\text{Min}\{ \text{CAP}, \{ \text{LP} + \text{FP} \times \max[0; \text{VRF} - \text{LP}] \} \times \text{Multiplo} \} \times \text{LME}$ Dove “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 superiore al Livello *Cap* e pari a **1236 (performance positiva +49%)**, ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \text{Min}\{ 145; \{ 788,5 + 0,95 \times \max[0; 1236 - 788,5] \} \times 0,12048 \} \times 1 = \mathbf{145 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **145 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+45%**.

IPOTESI INTERMEDIA - VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a **800 Euro (performance negativa -3,61%)**, ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \text{Min}\{ 145; \{ 788,5 + 0,95 \times \max[0; 800 - 788,5] \} \times 0,12048 \} \times 1 = \mathbf{96,32 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **96,26 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-3,68%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a **415 Euro (performance negativa -50%)**, ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \text{Min}\{ 145; \{ 788,5 + 0,95 \times \max[0; 415 - 788,5] \} \times 0,12048 \} \times 1 = \mathbf{95 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **95 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-5%**.

Si segnala che l'entità delle *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* nonché i rispettivi Importi di Liquidazione riportati negli scenari di cui agli esempi sopra esposti, sono strettamente correlati agli andamenti dell'Attività Sottostante, ai Livelli *Cap*, ai *Cap* stabiliti dall'Emittente in questa sede a puro titolo esemplificativo.

Le *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* che saranno emessi nonché i rispettivi Importi di Liquidazione potranno, infatti, cambiare anche sulla base delle caratteristiche che saranno indicate, per ciascuna Serie emessa, in sede di Condizioni Definitive.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento Finale	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	830	1236,61	+49,00%	145,00	45,00%
Ipotesi Intermedia	830	800	-3,61%	96,32	-3,68%
Ipotesi Sfavorevole	830	415	-50,00%	95	-5,00%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Equity Protection Certificates* che espongono al rischio di cambio.

el caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC - [(LP \times Multiplo) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{Multiplo}$$

Dove:

"VC" indica il valore del *certificate*,

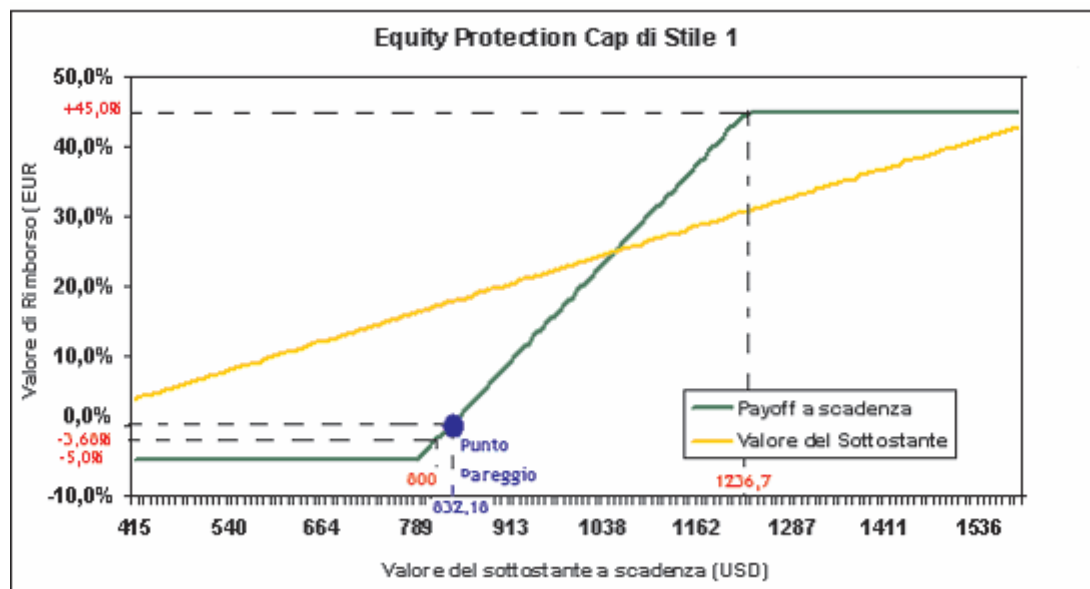
"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" inidica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{100 - [(788,5 \times 0,12048) \times (1 - 0,95)]}{0,95} \times \frac{1}{0,12048} = 832,18$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



CASO B – EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE QUANTO DI STILE 2

Attività Sottostante	S&P500 (codice Bloomberg: SPX <index>)
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2012
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2012
Data di Determinazione	22 Gennaio 2012
Data di Regolamento	29 Gennaio 2012
Fattore di Partecipazione	90%
Livello Cap	1245,11 Dollari
CAP	145 Euro (Pari al 145% del Prezzo di Sottoscrizione)
Livello di Protezione	90% del Valore di Riferimento Iniziale - (747 Euro)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'indice S&P500 alla Data di Determinazione - (pari a 830)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	<i>1 certificate</i>
Multiplo	0,1205
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro
Commissioni di collocamento	0
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	(i) se $VRF < LP$ $LP \times Multiplo \times LME$ (ii) se $LP < VRF < VRI$ $VRF \times Multiplo \times LME$ (iii) se $VRF > VRI$ $Min\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * Multiplo\} \times LME$ Dove “LP” indica il Livello di Protezione, “FP” indica il Fattore di Partecipazione, “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, “VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale, e “LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 gennaio 2012 superiore al Valore di Riferimento Iniziale e pari a **1386,1 (performance positiva + 68%)**, ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \text{Min}\{ 145; \{ 830 + 0,9 \times [1386,1 - 830] \} \times 0,1205 \} \times 1 = 145 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **145 Euro** con una *performance* positiva pari a **45%**.

IPOTESI INTERMEDIA – VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2012 pari a **800 (performance negativa - 3,61%)**, ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = 800 \times 0,1205 \times 1 = 96,4 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **96,4 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-3,6%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice S&P500 al 22 Gennaio 2009 pari a 249 (*performance negativa -70%*), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = 747 \times 0,1205 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-10%**.

Si segnala che l'entità delle *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* nonché i rispettivi Importi di Liquidazione riportati negli scenari di cui agli esempi sopra esposti, sono strettamente correlati agli andamenti dell'Attività Sottostante, ai Livelli *Cap*, ai *Cap* stabiliti dall'Emittente in questa sede a puro titolo esemplificativo.

Le *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* che saranno emessi nonché i rispettivi Importi di Liquidazione potranno, infatti, cambiare anche sulla base delle caratteristiche che saranno indicate, per ciascuna Serie emessa, in sede di Condizioni Definitive.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento Finale	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del <i>certificate</i>
Ipotesi Favorevole	830	1386,1	+68,00%	145,00	+45,00%
Ipotesi Intermedia	830	800	-3,61%	96,4	-3,60%
Ipotesi Sfavorevole	830	249	-70,00%	90	-10,00%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il punto di pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC - [(VRI \times \text{Multiplo}) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

"VC" indica il valore del *certificate*,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale,

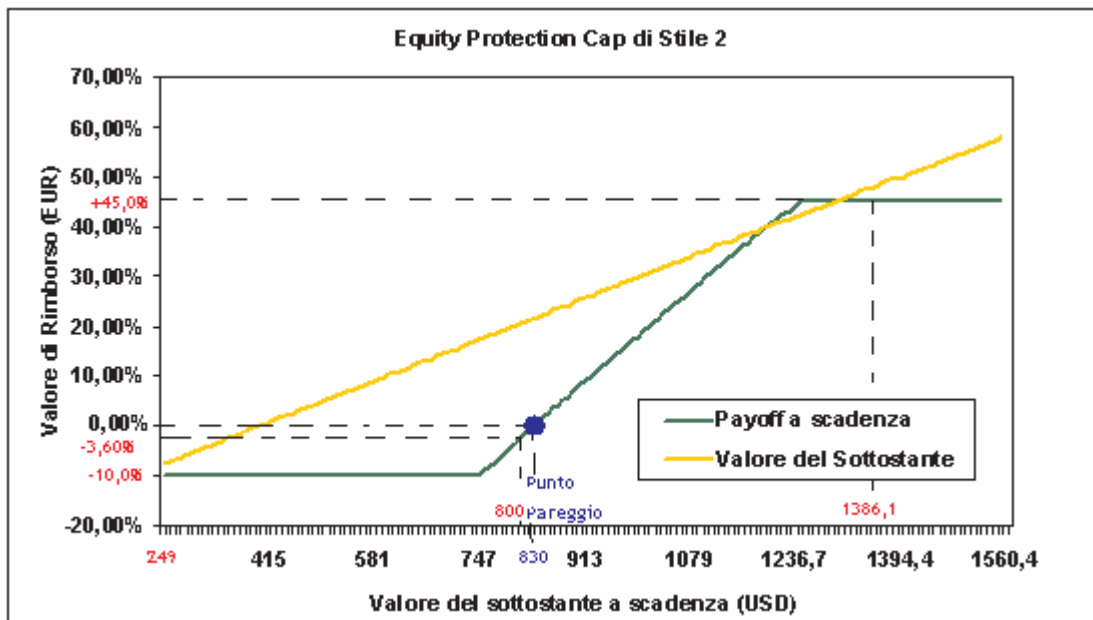
"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio in ipotesi di stabilità del tasso di cambio a 1,30:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{100 - [(830 \times 0,12048) \times (1 - 0,9)]}{0,9} \times \frac{1}{0,12048} = 830$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di tre anni, dell'Indice S&P500 utilizzato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue performance future.



2.23.7 Esempificazioni degli *Equity Protection Certificates Quanto* con Strategia *Long* aventi come Attività Sottostante un Paniere di Indici

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificates Quanto* con Strategia *Long* su un Paniere di due Indici (S&P 500 e *Dow Jones Eurostoxx 50*), calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici.

Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Attività Sottostante	S&P 500 - DJ Eurostoxx 50
Data di Emissione	22 Gennaio 2009
Data di Scadenza	22 Gennaio 2012
Giorno di Valutazione	22 Gennaio 2012
Data di Determinazione	22 Gennaio 2012
Fattore di Partecipazione	90%
Livello di Protezione	90% per il Valore di Riferimento Iniziale - (Pari a 1344,41)
Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale del Paniere di indici alla Data di Determinazione (S&P 500: 827,5 \$ / DJ Eurostoxx 50: 2160,07 Euro).
	Il Valore di Riferimento Iniziale del Paniere sarà calcolato utilizzando la formula che segue:
	$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$
	Dove:
	$Paniere_t$ indica il valore del Paniere al tempo "t",
	E_t^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "t",
	E_0^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "0",
	P^i indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e
	n indica il numero degli elementi Costitutivi del Paniere.
	Sulla base della formula sopra riportata, il Valore di Riferimento Iniziale sarà pari a 1493,79 .
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale del Paniere di indici al Giorno di Valutazione
Lotto Minimo di Esercizio	1 certificate
Multiplo	0,066944
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Commissioni di collocamento 0

**Formula per il Calcolo
dell'Importo di Liquidazione**

$$\{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP]; 0,00\}\} \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$$

Dove

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione, e

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale del paniere di Indici al 22 gennaio 2012 pari a 2000 (*performance* positiva +33,89%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 1344,41 + \text{Max}\{[(2000 - 1344,41) \times 90\%]; 0,00\} \} \times 0,066944 \times 1 = \mathbf{129,5 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **129,5 Euro**, con una *performance* positiva pari a **+ 29,5%**.

IPOTESI INTERMEDIA - VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale del paniere di Indici al 22 gennaio 2012 pari a 1400 (*performance* negativa -6,28%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 1344,41 + \text{Max}\{[(1400 - 1344,41) \times 90\%]; 0,00\} \} \times 0,066944 \times 1 = \mathbf{93,35 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **93,35 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-6,65%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale del paniere di Indici al 22 gennaio 2012 pari a 700 (*performance* negativa -53,14%), ed applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = \{ 1344,41 + \text{Max}\{[(700 - 1344,41) \times 90\%]; 0,00\} \} \times 0,066944 \times 1 = \mathbf{90 \text{ Euro}}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* con Strategia *Long* pagherà quindi all'investitore un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-10 %**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento Finale	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del <i>certificate</i>
Ipotesi Favorevole	1493,79	2000	+33,89%	129,5	<u>+ 29,5%</u>
Ipotesi Intermedia	1493,79	1400	-6,28%	93,35	<u>-6,65%</u>
Ipotesi Sfavorevole	1493,79	700	-53,14%	90	<u>-10%</u>

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "**Punto di Pareggio**"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito.

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC - [(LP \times \text{Multiplo}) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

"*VC*" indica il valore del *certificate*,

"**LP**" indica il Livello di Protezione,

"**FP**" inidica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{100 - [(1344,41 \times 0,066944) \times (1 - 0,9)]}{0,9} \times \frac{1}{0,066944} = 1510,38$$

Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di tre anni, dell'Indice S&P 500 e DJ Eurostoxx 50 utilizzati nella sopraesposta simulazione.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue performance future.

S&P 500



DJ Eurostoxx 50



3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

Coincidenza dell'Emittente con il Market Maker

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *market maker*, è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione degli *Equity Protection Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Equity Protection Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

Si segnala inoltre che l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti degli *Equity Protection Certificates* siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente e lo Sponsor dell'Indice

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, potrebbero essere proprietarie di alcuni degli indici prescelti quali Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base. In questo caso tale ruolo determina una situazione di conflitto di interessi poiché l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, assumono l'incarico di determinare il valore dell'Indice, in particolare l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale utilizzo di un indice proprietario con riferimento alle Attività Sottostanti dello strumento finanziario emesso. Inoltre, nelle medesime Condizioni Definitive, l'Emittente indicherà le fonti informative ove reperire il valore dell'indice proprietario, nonché il relativo meccanismo di funzionamento.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori e/o Responsabile del Collocamento di singole Serie di *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione degli Equity Protection Certificates su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'impegno dell'Emittente a sostenere la liquidità degli Equity Protection Certificates in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché sarà lo stesso Emittente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nei Regolamenti.

4.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

4.1.1 Descrizione degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi (per maggiori informazioni sulle Attività Sottostanti si veda il paragrafo 4.2. della Nota Informativa).

Alla scadenza il Portatore degli *Equity Protection Certificates* avrà il diritto di percepire un importo (l'**Importo di Liquidazione**) il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

Rispetto ad altri tipi di *certificates*, gli *Equity Protection Certificates* oggetto del presente Programma presentano le seguenti caratteristiche essenziali:

- (A) gli *Equity Protection Certificates* offrono una certa protezione del capitale. In particolare per ciascuna Serie, in ipotesi di andamento negativo dell'Attività Sottostante, è previsto il cosiddetto "Livello di Protezione", al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione spettante al Portatore non potrà mai scendere.

Il Livello di Protezione è prefissato dall'Emittente per ciascuna Serie ad una percentuale pari, o inferiore al, Valore di Riferimento Iniziale degli *Equity Protection Certificates* (compresa cioè tra 1% e 100% del Valore di Riferimento Iniziale) ed indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

- (B) l'Importo di Liquidazione pagabile alla scadenza sarà collegato alla *performance* dell'Attività Sottostante in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione". Il Fattore di Partecipazione rappresenta un valore prefissato dall'Emittente in misura percentuale (compresa tra 1% e 300%) del Valore di Riferimento Iniziale del *certificate*, per ciascuna Serie. Più grande è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà la partecipazione dell'investitore all'apprezzamento o deprezzamento, a seconda dei casi, dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione è tuttavia calcolato in maniera diversa a seconda che si tratti di (i) *Equity Protection Certificates* con Strategia Long, (ii) *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, e (iii) *Equity Protection Cap Certificates*, come meglio descritto nel seguente paragrafo 4.1.7..

4.1.2 Simulazione delle variazioni del valore dell'investimento

Il valore degli *Equity Protection Certificates* è legato principalmente all'andamento dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates*, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza dello *Equity Protection Certificate*, la volatilità, i tassi di interesse, e il tasso di cambio

(nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Attività Sottostante non denominata in Euro).

Si rinvia agli esempi contenuti nella Capitolo “Fattori di Rischio”, paragrafo 2.23, della presente Nota Informativa per quel che concerne le simulazioni dell'impatto della variazione dell'Attività Sottostante sul valore teorico di uno *Equity Protection Certificate* alla Data di Scadenza a parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*. I valori dei Fattori di Partecipazione e dei Livelli di Protezione utilizzati nelle simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici e saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

4.1.3 Legislazione in base alla quale gli *Equity Protection Certificates* sono stati creati

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge italiana.

4.1.4 Regime di circolazione, forma e custodia

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative.

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti pari almeno al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, come sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

4.1.5 Valuta di emissione

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro.

4.1.6 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dagli *Equity Protection Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati, Panieri di *Futures* su Mercati, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi.

Alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'“**Importo di Liquidazione**”) che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates* con Strategia Long

Per “Strategia Long” si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante.

Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(2) Equity Protection Certificates con Strategia Short

Per "Strategia *Short*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

(3) Equity Protection Cap Certificates

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 1**") e di Stile 2 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 2**").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto "Livello *Cap*", che rappresenta la percentuale massima della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo "*CAP*", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello *Cap* e del "*CAP*", anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al paragrafo 2.2 all'interno della Nota Informativa).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere di tipo "*quanto*" e di tipo "*Euro*". Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono certificati la cui Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel tasso di cambio. Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, quindi il Portatore è esposto al rischio di cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro (si rinvia al paragrafo "Rischio di Cambio", all'interno della Nota Informativa").

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, essendo *certificates* di stile europeo, saranno quindi esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, anche senza l'invio di una dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, secondo il modello riprodotto alla Sezione IX del Prospetto di Base.

4.1.8 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta emessi saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

4.1.9 Autorizzazioni

L'emissione degli *Equity Protection Certificates* è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 giugno 2008.

4.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

D'altro canto, in relazione a giurisdizioni diverse da quella italiana, i soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nel Regno Unito secondo quanto previsto di seguito.

Stati Uniti

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili

all'Emittente:

- Gli *Equity Protection Certificates* non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il "**Securities Act**") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una U.S. Person ("**U.S. Person**" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (il "**Regulation S**");
- Nessuna persona può accettare l'offerta di *Equity Protection Certificates* dagli Stati Uniti o all'interno di essi.

Regno Unito

Devono essere osservate tutte le disposizioni applicabili del *Finance Services and Market Act* del 2000 (il "**FSMA**") rispetto a qualsiasi attività svolta in relazione a qualunque Certificato nel, dal, o che in altra maniera riguardi il, Regno Unito. Un invito o una sollecitazione all'investimento (nei termini della Sezione 21 del *FSMA*) può soltanto essere comunicato o fatto comunicare in connessione all'emissione o vendita di qualunque *Equity Protection Certificate* nei casi in cui non si applichi all'Emittente l'articolo 21 del *FSMA*.

Gli *Equity Protection Certificates* che hanno una scadenza di un anno o più lunga, prima della conclusione del periodo di sei mesi dalla data della loro emissione, non saranno offerti o venduti a soggetti nel Regno Unito, ad eccezione di coloro la cui attività ordinaria riguardi l'acquisto, la detenzione, la gestione o la disposizione di investimenti (sia come mandanti che come mandatori) per scopi inerenti alle proprie attività, o altrimenti in circostanze che non hanno comportato e non comporteranno un'offerta al pubblico nel Regno Unito nei termini di *Public Offers* del *Securities Regulation* del 1995 (e successive modifiche).

4.1.11 Data di Scadenza

Gli *Equity Protection Certificates* hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento alle singole emissioni, nelle Condizioni Definitive.

4.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono opzioni di stile europeo con regolamento dell'Importo di Liquidazione in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza.

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente, secondo le modalità indicate nel Regolamento, la propria volontà di rinunciare all'esercizio degli *Equity Protection Certificates* prima della scadenza.

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione dovuto al Portatore degli *Equity Protection Certificates* avverrà in un Giorno di Liquidazione che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione, il tutto come disciplinato nei Regolamenti.

4.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere di tipo "*quanto*" e di tipo "Euro".

Nel caso di *Equity Protection Certificate Quanto* l'Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato al quale tale Attività Sottostante fa riferimento. Nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* il valore dei *certificates* sarà influenzato dal Tasso di Cambio, nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione, il tutto come disciplinato nei Regolamenti.

4.1.14 Regime fiscale

SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI LA CONSULTAZIONE DEI PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI

Regime fiscale Italiano

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio degli *Equity Protection Certificates* da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Si consideri che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione degli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui i titolari, residenti in Italia, siano: società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fondi pensione o SICAV, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti non residenti in Italia.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione degli *Equity Protection Certificates*.

Trattamento fiscale degli *Equity Protection Certificates*

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione degli *Equity Protection Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sugli *Equity Protection Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui gli *Equity Protection Certificates* sono esercitati o ceduti.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente; il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

(i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio degli *Equity Protection Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Equity Protection Certificates* non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Equity Protection Certificates* non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio degli *Equity Protection Certificates* (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) gli *Equity Protection Certificates* siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore degli *Equity Protection Certificates* opti tempestivamente per il regime del Risparmio Amministrato. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio degli *Equity Protection Certificates* sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore degli *Equity Protection Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

(iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, degli *Equity Protection Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del Risparmio Gestito, il possessore degli *Equity Protection Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, gli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale degli *Equity Protection Certificates* sarebbero assoggettati a tassazione con l'aliquota del 27%, mentre i proventi e le plusvalenze realizzati in occasione della cessione degli *Equity Protection Certificates* - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se gli *Equity Protection Certificates* sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore degli *Equity Protection Certificates* trasferiti eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore degli *Equity Protection Certificates* trasferiti eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore degli *Equity Protection Certificates* trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8 per cento sul valore degli *Equity Protection Certificates* trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore degli *Equity Protection Certificates* trasferiti eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

Tassa sui contratti di borsa

La cessione degli *Equity Protection Certificates* non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 la tassa sui contratti di borsa è stata abolita dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 37, che ha abrogato il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 e il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

4.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Il Portatore degli *Equity Protection Certificates* avrà il diritto alla scadenza di percepire un importo il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

Gli *Equity Protection Certificates* possono avere come Attività Sottostante:

- (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei.
- (ii) indici italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie:
 - azionari,
 - valutari,
 - obbligazionari,
 - di merci,
 - di *futures*,
 - di inflazione
 - di OICR armonizzati,
 - di *Exchange Traded Fund* (gli "**ETF**")
 - di volatilità,
 - di tassi di interesse
 - proprietari,
- (iii) tassi di cambio
- (iv) merci
- (v) *futures* su merci,
- (vi) OICR armonizzati,
- (vii) *ETF*,
- (viii) relativi panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi) e (vii) che precedono.

LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE (I) ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEGLI *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES* EMESSI, E (II) ALLE FONTI INFORMATIVE, OVE SIA POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI, NONCHÉ LE PAGINE DELLE RELATIVE AGENZIE INFORMATIVE COME *REUTERS* E *BLOOMBERG*. IN PARTICOLARE, NEL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA UN PANIERE, LE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO ANCHE INFORMAZIONI RELATIVE AL PESO CHE OGNI SINGOLO COMPONENTE IL PANIERE AVRA' ALL'INTERNO DEL PANIERE STESSO.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*"), e internazionali ("*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") (qualora il mercato regolamentato al quale le Attività Sottostanti fanno riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).

Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.3 Eventi con un'incidenza sull'Attività Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sull'Attività Sottostante, cosiddetti (1) "Eventi Rilevanti" indicati all'Articolo 5 dei Regolamenti, ed (2) Eventi di Sconvolgimento di Mercato indicati all'Articolo 4 dei Regolamenti.

L'Emittente potrà, a seconda dei casi, adottare alcune misure quali, a titolo di esempio, l'annullamento degli *Equity Protection Certificates*.

4.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di Eventi con un'incidenza sul Sottostante

Al verificarsi di uno dei sopracitati Eventi Rilevanti o Eventi di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates*, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato (il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti). Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità ai Regolamenti.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Gli *Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base verranno offerti anche tramite offerta fuori sede, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciato da parte di Consob in data 4 marzo 2009 con provvedimento n. 9020148 e successivamente potranno essere quotati sul mercato *SeDeX* sulla base del giudizio di ammissibilità rilasciato da parte di Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 6201 in data 27 febbraio 2009.

5.1.1 CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA

L'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione nel caso di un Evento di Sconvolgimento del Mercato (così come definito nell'Articolo 1 dei Regolamenti) verificatosi in una Data di Rilevazione del Prezzo, come meglio descritto dal successivo paragrafo 4.2 del Regolamento.

In particolare, qualora in una Data di Rilevazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore ad uno specifico valore dell'Attività Sottostante ("**Livello Massimo**"), indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in tal caso l'Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all'emissione gli *Equity Protection Certificates*, dovendosi quindi ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com

5.1.2 AMMONTARE TOTALE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA

Con riferimento alle singole emissioni di *Equity Protection Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare durante il periodo di offerta dei relativi *Equity Protection Certificates* (il "**Periodo di Offerta**"), l'importo totale degli *Equity Protection Certificates* offerti in sottoscrizione, mediante avviso integrativo da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com e contestualmente trasmesso alla Consob.

Ciascuna Serie di *Equity Protection Certificates* offerta sarà emessa nei limiti dell'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del Periodo di Offerta, ovvero, ove tale importo risulti superiore all'importo totale degli *Equity Protection Certificates* offerti (anche eventualmente come incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo totale degli *Equity Protection Certificates* offerti.

Per ciascuna Serie, l'importo totale degli *Equity Protection Certificates* emessi e quindi il numero degli *Equity Protection Certificates* effettivamente emessi sarà comunicato dal soggetto responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo d'Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet e, contestualmente, trasmesso alla Consob. Tale importo sarà inoltre indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA, COMPRESE POSSIBILI MODIFICHE

Periodo di validità dell'offerta – Proroga dell'offerta – Chiusura anticipata dell'offerta

Per ciascuna Serie, la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, estendere il Periodo di Offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta degli *Equity Protection Certificates*, anche là dove l'ammontare massimo degli *Equity Protection Certificates* non sia già stato interamente collocato, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*).

5.1.4 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE

Per ciascuna Serie, gli *Equity Protection Certificates* saranno offerti in sottoscrizione dai soggetti incaricati del collocamento indicati nelle relative Condizioni Definitive (i “**Collocatori**”).

Gli *Equity Protection Certificates* saranno offerti in sottoscrizione dai Collocatori presso le proprie sedi e dipendenze.

Se così indicato nelle relative Condizioni Definitive, i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche fuori sede ovvero per via telematica, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive.

I Collocatori che intendano offrire gli *Equity Protection Certificates* fuori sede, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico**”), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'articolo 31 del medesimo Testo Unico.

In tal caso, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Qualora l'aderente all'offerta possenga lo status di consumatore, vale a dire sia una persona fisica che agisce per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a del D.lgs. 6 settembre 2005, n.206) e aderisca a tale offerta mediante contratto concluso a distanza (come definito all'art. 67-ter comma 1 lett. a dello stesso decreto), il diritto di recesso e la relativa sospensiva dell'efficacia dei contratti stipulati dal consumatore, previsti dall'art. 67-duodecies comma 1 del D.lgs. 6 settembre 2005, n.206, non si applicano a tale adesione, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentate presso i Collocatori. Le schede di adesione saranno disponibili presso i Collocatori.

I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i “**Collocatori online**”) potranno aderire all'offerta mediante accesso - attraverso l'utilizzo di una *password* individuale - a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti dei Collocatori *online*. Nell'ambito di tale area riservata ai collocamenti - sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della *password* individuale - gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza.

Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione all'offerta.

Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori *online* ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori.

I Collocatori *online* garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini dell'adesione telematica dei propri clienti. Inoltre, i medesimi Collocatori si impegneranno a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano *online*. I Collocatori *online* renderanno disponibile, per la consultazione e la stampa, la presente Nota Informativa e le Condizioni Definitive per il quale operano come Collocatori *on line* presso il proprio sito *web*.

Gli interessati potranno aderire all'offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 Ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire all'offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Ciascun richiedente potrà presentare più domande di adesione all'offerta. Qualora siano presentate più domande di adesione all'offerta da parte del medesimo richiedente, tale richiedente parteciperà all'eventuale riparto per tutte le domande di adesione validamente presentate.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore degli *Equity Protection Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione. In caso di mancata o parziale assegnazione degli *Equity Protection Certificates*, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore degli *Equity Protection Certificates* assegnati, sarà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates*.

Fermo restando quanto sopra previsto, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non assume alcuna responsabilità nei confronti dei potenziali aderenti all'offerta, nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori dei dati relativi alle adesioni nei tempi e con le modalità previste.

Copia della presente Nota Informativa e delle Condizioni Definitive sarà gratuitamente a disposizione su richiesta presso gli uffici dei Collocatori, nonché presso la sede legale dell'Emittente.

Sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com sarà attiva un'apposita finestra attraverso la quale l'aderente potrà stampare la presente Nota Informativa e le Condizioni Definitive.

5.2 Informazioni circa la revoca ed il ritiro dell'offerta

5.2.1 Revoca dell'Offerta

Per ciascuna Serie, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio dell'offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito dell'offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula dei contratti di collocamento/sottoscrizione relativi all'offerta, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione sarà comunicata dall'Emittente mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio dell'offerta.

5.2.2 Ritiro dell'Offerta

Per ciascuna Serie, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta degli *Equity Protection Certificates* entro la Data di Emissione dei relativi *Equity Protection Certificates*, che coincide con la Data di Regolamento. Tale decisione sarà comunicata dall'Emittente mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la Data di Emissione dei relativi *Equity Protection Certificates*.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di una Serie di *Equity Protection Certificates* ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta della relativa Serie saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.2.3 Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo offerto degli *Equity Protection Certificates* di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni.

5.2.4 Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)

Per ciascuna Serie, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio e multipli integrali. Il Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione per ciascuna Serie non potrà essere superiore all'importo massimo offerto degli *Equity Protection Certificates* della relativa Serie.

5.2.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli *Equity Protection Certificates*

Per ciascuna Serie, il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, gli *Equity Protection Certificates* assegnati nell'ambito dell'offerta saranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma

dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli S.p.A.

5.2.6 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta

L'Emittente ovvero il Responsabile del Collocamento, ove diverso dall'Emittente, comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul proprio sito *web*. Copia di tale annuncio sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio, l'Emittente ovvero il Responsabile del Collocamento, ove diverso dall'Emittente, comunicherà alla Consob gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5.2.7 Diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.3 Ripartizione ed assegnazione

5.3.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati

Per ciascuna Serie, gli *Equity Protection Certificates* saranno offerti al pubblico in Italia.

Pertanto il presente Prospetto di Base non costituisce sollecitazione relativa agli *Equity Protection Certificates* nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, come indicato al precedente paragrafo 4.1.10 del presente Prospetto di Base, o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Salvo ove sia diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive, non possono aderire all'offerta gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche come definiti dall'articolo 2 lettera (e) punti 1,2, e 3 della Direttiva 2003/71/CE (gli "Investitori Qualificati").

5.3.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo degli *Equity Protection Certificates* assegnati.

Per ogni domanda di adesione all'offerta che sia soddisfatta, sarà cura del Collocatore - che ha ricevuto la domanda di adesione da parte dei sottoscrittori - inviare apposita comunicazione a tali sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione degli *Equity Protection Certificates* e le condizioni di aggiudicazione degli stessi entro la Data di Emissione dei relativi *Equity Protection Certificates*.

L'eventuale previsione di criteri di riparto sarà contenuta nelle Condizioni Definitive. Ove previsto un criterio di riparto, il riparto sarà effettuato in via centralizzata dal Responsabile del Collocamento.

5.4 Prezzo di emissione e di offerta

Il prezzo al quale saranno offerti gli *Equity Protection Certificates*, con riferimento a ciascuna Serie, sarà fissato in sede di emissione e sarà in ogni caso indicato nelle relative Condizioni Definitive.

La modalità di fissazione del prezzo degli *Equity Protection Certificates* viene in dettaglio indicata nel paragrafo 2.23 all'interno della presente Nota Informativa.

Tale prezzo rimarrà fisso nel corso della durata del periodo di offerta salvo il verificarsi di Eventi di Sconvolgimento del Mercato come indicato nel Capitolo 2 "Fattori di Rischio" all'interno della Nota Informativa.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni poste a carico dei sottoscrittori.

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

Nel prezzo degli *Equity Protection Certificates*, potrebbero essere comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori.

Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del prezzo di emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Nell'eventualità che non siano presenti commissioni di collocamento comprese nel prezzo, nelle Condizioni Definitive sarà specificato l'ammontare delle commissioni esplicite applicate dai Collocatori, e non comprese nel prezzo.

5.5 Collocamento e Sottoscrizione

5.5.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

I Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive sarà parimenti indicato il Responsabile del Collocamento ai sensi della normativa vigente.

Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta della relativa Serie prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e le condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati i Collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione *online* per il pubblico indistinto.

Per ciascuna Serie, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta a mezzo pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com; l'Emittente ed i Collocatori sono inoltre tenuti a rilasciarne copia a stampa gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

5.5.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Il servizio titoli relativo agli *Equity Protection Certificates* sarà svolto da Monte Titoli S.p.A..

5.5.3 Accordi di sottoscrizione/collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione/collocamento relativi agli *Equity Protection Certificates* saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.5.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione/collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie di *Equity Protection Certificates* saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.5.5 Agente per il Calcolo

L'Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo.

6 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che gli *Equity Protection Certificates* siano effettivamente ammessi a quotazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato, (il "**Regolamento Borsa**") adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i Lotti Minimi di Negoziazione.

Gli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul comparto *SeDeX* in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione sul comparto *SeDeX*, il *Market Maker* si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento Borsa che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa proposte di acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificate, ("**Istruzioni**") per un quantitativo di *Equity Protection Certificates* pari almeno al Lotto Minimo di Negoziazione stabilito dalla Borsa Italiana S.p.A., secondo la tempistica specificata nelle sopra citate Istruzioni.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari e in considerazione e delle modalità di negoziazione dell'Attività Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

6.2 Altri mercati di quotazione

Alla data di redazione della presente Nota Informativa non si prevede che, per gli *Equity Protection Certificates* che verranno emessi sulla base della presente Nota Informativa, venga presentata domanda di ammissione alla quotazione presso altre borse valori.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Fermo quanto sopra indicato, non sono previsti ulteriori soggetti con l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta in relazione agli *Equity Protection Certificates* oggetto di sola sollecitazione.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non vi sono consulenti legati alle emissioni degli *Equity Protection Certificates* di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.16 quanto alle informazioni relative alle Attività Sottostanti, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Informazioni successive all'emissione

Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com ed eventualmente (in caso di ammissione a quotazione degli strumenti), senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa.

A seguito dell'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* qualsiasi modifica ed informazione rilevante in relazione agli *Equity Protection Certificates* verrà effettuata per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

7.6 Ulteriori informazioni relative all'Emittente

Per mera finalità di completezza dell'informativa sull'Emittente già contenuta nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 2 luglio 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8055643 dell'11 giugno 2008, si rappresenta che, in data 1° agosto 2008, il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008. Detta relazione finanziaria semestrale è assoggettata a revisione limitata da parte della società di revisione ed è stata depositata presso la Consob e presso Borsa Italiana S.p.A.. Essa è altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Giordano Dell'Amore n° 3, 20121 Milano, nonché disponibile in formato elettronico sul sito sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com.

Si riportano nelle sottostanti tabelle alcuni indicatori patrimoniali significativi relativi all'Emittente al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007.

	Dati al 30.06.2008	Dati al 31.12.2007
Tier 1 capital ratio	15,9%	5,3%
Total capital ratio	18,0%	7,7%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi	0,00%	0,00%
Rapporto sofferenze nette/impieghi	0,00%	0,00%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi	0,00%	0,00%
Patrimonio di vigilanza (milioni)	Euro 1.848,6	Euro 2.008,8

Si riportano inoltre nella sottostante tabella alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione finanziaria semestrale relativa all'Emittente al 30 giugno 2008, confrontati con alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati su base pro forma relativi al 30 giugno 2007 riferiti alla società ante fusione denominata Banca Caboto S.p.A. in aggregato con la società ante fusione denominata Banca IMI S.p.A., quanto innanzi come meglio specificato in nota.

	(Importi in Euro/milioni)	(Importi in Euro/milioni)
	Dati al 30.06.2008	Dati <i>pro forma</i> al 30.06.2007 (*)
Margine di interesse	31,4	(45)
Margine di intermediazione	328,71	309,7
Risultato netto della gestione finanziaria	328,7	309,7
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	204,5	168
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	139,7	110,2
Totale attivo	62.292,0	70.298,6
Raccolta netta	15.099,4	16.408,8
Impieghi netti	16.216,5	17.475,2
Patrimonio netto	1.638,0	1.412,2
Capitale sociale	662,5	662,5

(*) *Dati pro forma basati su evidenze contabili rappresentate in ottica gestionale riferiti alle società ante fusione denominate Banca Caboto S.p.A e Banca IMI S.p.A.. Tali dati aggregati pro forma non sono assistiti da alcuna certificazione da parte della società di revisione.*

VII REGOLAMENTO DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO

Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplina i termini e le condizioni degli *Equity Protection Certificates* di tipo europeo e "*quanto*" (di seguito, ai fini del presente Regolamento, sia al plurale che singolare gli "***Equity Protection Certificates Quanto***").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono emessi da Banca IMI nell'ambito del programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates Quanto* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Equity Protection Certificates Quanto* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla possibilità che gli *Equity Protection Certificates Quanto* siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 8 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando, la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;
- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

“Agente di Calcolo” indica Banca IMI S.p.A.;

“Agente per la Compensazione” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

“Attività Sottostante” indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante e il Fondo (ovvero il Paniere – come successivamente definito - che sia costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o da Fondi), ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;

“Azione” indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;

“Azione Italiana” indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“Borsa di Riferimento” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

“CAP” indica come riportato nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza;

“Calcolo del Valore del Paniere” indica la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Futures* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento (come successivamente definito).

In particolare, in qualsiasi momento il valore del Paniere è dato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

$Paniere_t$ indica il valore del Paniere al tempo "t",

E_t^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "t",

E_0^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "0",

P^i indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

n indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento agli *Equity Protection Certificates Quanto* che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"Data di Determinazione" indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"Data di Emissione" indica la data indicata come tale nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Regolamento" indica, in caso di offerta degli *Equity Protection Certificates Quanto*, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna degli *Equity Protection Certificates Quanto* a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"Data di Scadenza" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale gli *Equity Protection Certificates Quanto* perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base;

"Elemento Costitutivo del Paniere" indica per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del Regolamento, ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Emittente" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3 - 20121 Milano;

"Evento di Sconvolgimento di Mercato", indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del successivo Articolo 5 del Regolamento;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (compresa tra 1% e 300%) riportata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Fondo" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") italiano od estero,

che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante;

"**Future su Merci**" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore degli *Equity Protection Certificates Quanto* e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Merci**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui le quote o le azioni di ciascun Fondo sono (o sarebbero state, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente negoziate sulla Borsa Valori di Riferimento; e

(E) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Giorno di Valutazione**" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di

Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato. In particolare,

- i) con riferimento a tutte le Attività Sottostanti diverse dalle Azioni Italiane e dagli Indici di Inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- ii) con riferimento alle Azioni Italiane, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente alla Data di Scadenza;
- iii) con riferimento a un Paniere di Azioni (se il Paniere di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana) il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) sarà per tutte le Azioni costituenti il Paniere di Azioni, la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- iv) con riferimento agli Indici di inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero ciascun Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione dell'Articolo 4 del Regolamento;

"Importo di Liquidazione" indica con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore, alla Data di Scadenza, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Equity Protection Certificates Quanto con Strategia Long

$$IL = \{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP] 0.00\}\} \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale, e

"LME" indica il Lotto Minimo di Esercizio.

Equity Protection Certificates Quanto con Strategia Short

$$IL = \{LP + \text{Max}\{[(LP - VRF) \times FP] 0.00\}\} \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
 “**LP**” indica il Livello di Protezione,
 “**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
 “**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e
 “**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

Equity Protection Cap Certificates Quanto – Stile 1

$$IL = \text{Min}\{CAP; \{LP + FP \times \max[0; VRF - LP]\} \times \text{Multiplo}\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
 “**LP**” indica il Livello di Protezione,
 “**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
 “**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e
 “**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

Equity Protection Cap Certificates Quanto – Stile 2

(i) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

(ii) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Valore di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione

$$IL = VRF \times \text{Multiplo} \times LME$$

(iii) Se il Valore di riferimento Finale è superiore al Valore di Riferimento Iniziale

$$IL = \text{Min}\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * \text{Multiplo}\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
 “**LP**” indica il Livello di Protezione,
 “**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
 “**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale,
 “**VRI**” indica il Valore di Riferimento Iniziale, e
 “**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

L’Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l’arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell’Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso;

“**Indice**” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di fondi -

compresi gli indici di ETF-, di volatilità, di tassi di interesse, proprietari) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"**Indici Italiani**" indica gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"**Livello Cap**" indica con riferimento a ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde il relativo CAP.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 1)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Mentre, nel caso di *Equity protection Cap* di stile 2, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 2)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Dove:

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione,

"**LP**" indica il Livello di Protezione, e

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Paniere, il Livello Cap sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli Cap degli Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Livello di Protezione**" indica per ciascuna Serie, il valore calcolato come percentuale (compresa tra 1% e 100%) del Valore di Riferimento Iniziale di tale Serie ed espresso nella Valuta di Riferimento, e di volta in volta riportato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Massimo**" indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Minimo**" indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap* rilevato alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata degli *Equity Protection Certificates Quanto*. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato ai sensi dell'Articolo 4.6.2 del Regolamento, è indicato nella Tabella A ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica il numero minimo di *Equity Protection Certificates Quanto*, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Mercato IDEM**" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificates Quanto* indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive;

"NAV" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"Nuovo Sponsor" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"Paniere" indica un portafoglio composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere (di cui almeno un Elemento Costitutivo del Paniere sia denominato in una valuta diversa dall'Euro) come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso;

"Periodo di Offerta" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono da uno specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Finale nel rispettivo Giorno di Valutazione incluso;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono dalla Data di Emissione inclusa (o un altro specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive) fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Iniziale nella relativa Data di Determinazione inclusa;

"Portatore" indica il soggetto detentore del Certificato;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Prezzo di Chiusura" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati all'articolo 3, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"Sconvolgimento di Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Serie" indica gli *Equity Protection Certificates Quanto* che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo codice ISIN;

"Sistema di Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Società di Gestione" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"Sponsor" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A delle Condizioni Definitive;

"Strategia Long" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo di valore dell'Attività Sottostante;

"Strategia Short" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante;

"Tabella A" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta;

"Tabella B" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Valore di Chiusura degli Indici" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"Valore di Mercato" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificates*, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato;

"Valore di Riferimento" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se l'Attività Sottostante è un Indice:**

- (i) **Italiano**: il Valore di Riferimento è il livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il **"Prezzo d'Asta di Apertura"**) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento di Borsa; qualora nel Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall>IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); o
- (ii) **diverso da un Indice Italiano**: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
- (iii) **di inflazione**: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice nei Giorni di Negoziazione che saranno indicati nelle Condizioni Definitive,

- (B) **se l'Attività Sottostante è un'Azione:**
- (i) Italiana: un importo pari al "Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
 - (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
 - (iii) in caso di Paniere di Azioni, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Prezzo di Riferimento della relativa Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione (se il Paniere di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana, il Giorno di Valutazione sarà per tutte le Azioni costituenti il Paniere di Azioni, la Data di Scadenza);
- (C) **se l'Attività Sottostante è una Merce:** un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è un Future su Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Futures su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante:** un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è un Fondo:** un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento.

Nel caso di Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere sarà calcolato come indicato alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere";

"Valore di Riferimento Finale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VRF} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x \text{Sottostante}_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

Sottostante_j , indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione " j "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dalla singola Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$\text{Paniere} = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"Paniere" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" y ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " nel Giorno di Valutazione " j ",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " nella Data di Determinazione " t ",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere " i "; e

" n " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Valore di Riferimento Iniziale**" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nella Tabella A; o
 - (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive,
- e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tan\ te_t$$

Dove,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottos\ tan\ te_t$, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione " t "; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dall'Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi
- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l'Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, la divisa di denominazione dell'Attività Sottostante, quale indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 2 Forma giuridica e trasferimento degli *Equity Protection Certificates Quanto*

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati. Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates Quanto* avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni gli *Equity Protection Certificates Quanto* saranno trasferiti.

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates Quanto* avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale gli *Equity Protection Certificates Quanto* risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Articolo 3 Procedura d'esercizio

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato del certificato..

Salvo il caso previsto dall'Articolo 4, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli *Equity Protection Certificates Quanto* ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori – se del caso, anche retroattivamente - attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates Quanto* attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente:

- (A) se l'Attività Sottostante è rappresentata da un singolo Indice italiano: entro le ore **10:00** CET del relativo Giorno di Valutazione;
- (B) se l'Attività Sottostante è rappresentata da un'Azione Italiana: entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione;
- (C) in tutti gli altri casi: entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

Articolo 4 Eventi di Sconvolgimento di mercato

4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.1.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di elementi che compongono l'Indice (ciascuno un "**Elemento Costitutivo dell'Indice**") negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;

- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.1.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

4.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.1.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.2.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.2.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;

- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.2.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

4.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.2.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.2.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* Quanto che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.3.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“Mercato Correlato” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell’Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica con riferimento ad una Merce, l’ora in cui l’Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 del Regolamento.

4.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell’orario che rappresenta per la relativa merce l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Merce:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all’insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o

Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,

- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;

ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":

- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
 - (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero
 - (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero
 - (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero
- (v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb) (i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C),

in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

4.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.3.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*, e
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.4.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"Seconda Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*
 - A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:
 - (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
 - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
 - (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

- B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
 - C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;
- (2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*
- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nell'articolo 1 del Regolamento, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
 - B qualsiasi evento, descritto nell'articolo 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.5.2 (1) e (2), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente paragrafo 4.5.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo del NAV del Fondo, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi degli *Equity Protection Certificates Quanto*.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti

singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

4.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 4.6.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.
- (iii) Qualora il tasso di interesse *swap* alla Data di Determinazione sia pari o inferiore al Livello Minimo, stabilito in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente ha inoltre la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori secondo le modalità indicate all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 5 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica degli *Equity Protection Certificates Quanto*

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico degli *Equity Protection Certificates Quanto* a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che gli *Equity Protection Certificates Quanto* avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona

fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento.

5.1 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

(a) Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

(b) Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui all'Articolo 7:

(i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), gli *Equity Protection Certificates Quanto* non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;

(iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente Articolo, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

1. in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
2. in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (nonchè il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. il Dollaro *New Zeland*);
3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;
5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi,
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
 - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità, di indici proprietari e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates Quanto* secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

5.2 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates Quanto* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione¹;
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

¹

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale e/o il Multiplo e/o l'Azione, viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

5.3 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* Quanto che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (i) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (ii) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (iii) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (i) e (ii) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

5.4 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* Quanto che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

(a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

(b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente per il Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente per il Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente per il Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.5 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* Quanto che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) Eventi di Estinzione Anticipata

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.6 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* Quanto che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

5.6.1 Definizioni

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente per il Calcolo.

"Delisting" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"Fusione" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"Insolvenza" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"Volatilità" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente per il Calcolo.

5.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente paragrafo 5.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito).

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), o (d) in relazione ad un Fondo (il **"Fondo Interessato"**), l'Agente per il Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il **"Fondo Sostitutivo"**), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente per il

Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,

- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente per il Calcolo.

Se l'agente per il Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente per il Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente per il Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità all'Articolo 7 del presente Regolamento.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente per il Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente per il Calcolo (fermo restando che l'Agente per il Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente per il Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente per il Calcolo;

- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.
- (ix) viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

Articolo 6 Acquisto di *Equity Protection Certificates Quanto* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare *Equity Protection Certificates Quanto* sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli *Equity Protection Certificates Quanto* così acquistati.

Articolo 7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto gli *Equity Protection Certificates Quanto* di cui al presente Regolamento, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Articolo 8 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a Consob, potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates Quanto* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates Quanto*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates Quanto*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 7.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates Quanto* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate Quanto* detenuto un importo corrispondente al Valore di Mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 7.

Articolo 10 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto degli *Equity Protection Certificate Quanto*, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione agli *Equity Protection Certificate Quanto*, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11 Ulteriori emissioni

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi *Equity Protection Certificate Quanto* tali da costituire un'unica Serie con gli *Equity Protection Certificate Quanto* dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

Articolo 12 Altre disposizioni

Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.

Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede dell'Emittente o è inviato al domicilio di chiunque ne faccia richiesta.

VIII REGOLAMENTO DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplina i termini e le condizioni degli *Equity Protection Certificates* di tipo europeo e non "*quanto*" (di seguito, ai fini del presente Regolamento, sia al plurale che singolare gli "***Euro Equity Protection Certificates***").

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono emessi da Banca IMI nell'ambito del programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Euro Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Euro Equity Protection Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- rinvio nel presente Regolamento alla possibilità che gli *Euro Equity Protection Certificates* siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito web www.bancaimi.com (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 8 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando, la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;

- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"Agente di Calcolo" indica Banca IMI S.p.A.;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Attività Sottostante" indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante e il Fondo (ovvero il Paniere – come successivamente definito - che sia costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o da Fondi), ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;

"Azione" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;

"Azione Asiatica" indica per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico come indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Azione Italiana" indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"Borsa di Riferimento" indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"CAP" indica come riportato nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza;

"Calcolo del Valore del Paniere" indica la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Futures* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento (come successivamente definito).

In particolare, in qualsiasi momento il valore del Paniere è dato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

$Paniere_t$ indica il valore del Paniere al tempo " t ",

E_t^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " al tempo " t ",

E_0^i indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " al tempo " 0 ",

P^i indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

n indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere;

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE (**"Direttiva Prospetto"**), da rendere pubblico, con riferimento agli *Euro Equity Protection Certificates* che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"Data di Determinazione" indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"Data di Emissione" indica la data indicata come tale nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Regolamento" indica, in caso di offerta degli *Euro Equity Protection Certificates*, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna degli *Euro Equity Protection Certificates* a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"Data di Scadenza" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale gli *Euro Equity Protection Certificates* perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base;

"Elemento Costitutivo del Paniere", indica per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del Regolamento, ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Emittente" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3 - 20121 Milano;

"Evento di Sconvolgimento di Mercato", indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del successivo Articolo 5 del Regolamento;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (compresa tra 1% e 300%) riportata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Fondo" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") italiano od estero,

che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante;

"Future su Merci" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Future su Merci Asiatiche" indica per ciascuna Serie, un *future* legato a Merci negoziate su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico, indicato come Attività Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Gestore del Fondo" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore degli *Euro Equity Protection Certificates* e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"Giorno di Negoziazione" indica per ciascuna Serie,

- (A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Merci**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

- (D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui le quote o le azioni di ciascun Fondo sono (o sarebbero state, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente negoziate sulla Borsa Valori di Riferimento; e

(E) se le Attività Sottostanti sono Panieri:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere.

"Giorno di Valutazione" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato. In particolare,

- i) con riferimento a tutte le Attività Sottostanti diverse dalle Azioni Italiane e dagli Indici di Inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- ii) con riferimento alle Azioni Italiane, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente alla Data di Scadenza;
- iii) con riferimento a un Paniere di Azioni (se il Paniere di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana) il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) sarà per tutte le Azioni costituenti il Paniere di Azioni, la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- iv) con riferimento agli Indici di inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero ciascun Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione dell'Articolo 4 del Regolamento;

"Importo di Liquidazione" indica con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore, alla Data di Scadenza, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Euro Equity Protection Certificates con Strategia Long

$$IL = \frac{\{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP] \times 0.00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione, e

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Certificates con Strategia Short

$$IL = \frac{\{LP + \text{Max}\{[(LP - VRF) \times FP]; 0.00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione, e

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Cap Certificates – Stile 1

$$IL = \frac{\text{Min}\{CAP; \{LP + FP * \text{max}[0; VRF - LP]\} * \text{Multiplo}\}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Cap Certificates – Stile 2

(i) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione

$$IL = \frac{LP \times \text{Multiplo} \times \text{LME}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

(ii) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Valore di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione

$$IL = \frac{VRF \times \text{Multiplo} \times \text{LME}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

(iii) Se il Valore di riferimento Finale è superiore al Valore di Riferimento Iniziale

$$IL = \frac{\text{Min}\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * \text{Multiplo}\}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{LME}$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale, e

"LME" indica il Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica, un *Future* su Mercati Asiatici, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

"Indice" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Portafoglio, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di fondi - compresi gli indici di ETF-, di volatilità, di tassi di interesse, proprietari) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"Indici Italiani" indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"Indice Asiatico" indica per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Livello Cap" indica con riferimento a ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde il relativo CAP.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 1)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Mentre, nel caso di *Equity protection Cap* di stile 2, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 2)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Dove:

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"LP" indica il Livello di Protezione, e

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Portafoglio, il Livello Cap sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli Cap degli Elementi Costitutivi del Portafoglio;

"Livello di Protezione" indica per ciascuna Serie, il valore calcolato come percentuale (compresa tra 1% e 100%) del Valore di Riferimento Iniziale di tale Serie ed espresso nella Valuta di Riferimento, e di volta in volta riportato nelle relative Condizioni Definitive;

"Livello Massimo" indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"Livello Minimo" indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap rilevato* alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata degli *Euro Equity Protection Certificates*. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato ai sensi dell'Articolo 4.6.2 del Regolamento, è indicato nella Tabella A ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica il numero minimo di *Euro Equity Protection Certificates*, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"Mercato IDEM" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"Merce" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Merce Asiatica" indica per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Multiplo" indica la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Euro Equity Protection Certificates* indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive;

"NAV" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"Nuovo Sponsor" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"Paniere" indica un portafoglio composto di due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere, come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del paniere stesso;

"Periodo di Offerta" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono da uno specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Finale nel rispettivo Giorno di Valutazione incluso;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono dalla Data di Emissione inclusa (o un altro specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive) fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Iniziale nella relativa Data di Determinazione inclusa;

"Portatore" indica il soggetto detentore del Certificato;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Prezzo di Chiusura" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"Rinunzia all'Esercizio in Eccezione" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati all'articolo 3, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"Sconvolgimento di Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Serie" indica gli *Equity Protection Certificates Quanto* che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo codice ISIN;

"Sistema di Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Società di Gestione" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"Sponsor" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A delle Condizioni Definitive;

"Strategia Long" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo di valore dell'Attività Sottostante;

"Strategia Short" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante;

"Tabella A" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta;

"Tabella B" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio" indica per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito **"CET"**, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo. Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla pagina Reuters RBIB.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Emittente quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Emittente approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema *"Dealing 2000"* tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Emittente il Giorno di Valutazione;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

“Valore di Chiusura degli Indici” indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

“Valore di Mercato” indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificates*, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato;

“Valore di Riferimento” indica con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se l'Attività Sottostante è un Indice:**

- (i) Italiano: il Valore di Riferimento è il livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il **“Prezzo d'Asta di Apertura”**) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento di Borsa; qualora nel Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall>IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); o
- (ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
- (iii) di inflazione: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice nei Giorni di Negoziazione che saranno indicati nelle Condizioni Definitive,

(B) **se l'Attività Sottostante è un'Azione:**

- (i) Italiana: un importo pari al “Prezzo di Riferimento del Sottostante”, come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
- (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
- (iii) in caso di Paniere di Azioni, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Prezzo di Riferimento della relativa Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione (se il Paniere di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana, il Giorno di Valutazione sarà per tutte le Azioni costituenti il Paniere di Azioni, la Data di Scadenza);

(C) **se l'Attività Sottostante è una Merce:** un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;

- (D) **se l'Attività Sottostante è un Future su Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Futures su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante:** un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è un Fondo:** un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento.

Nel caso di Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere sarà calcolato come indicato alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere";

"Valore di Riferimento Finale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos\ tan\ te_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottos\ tan\ te_j$, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione " j "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dalla singola Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"*Paniere*" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*y*", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

"*E_jⁱ*" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Valutazione "*j*",

"*E_tⁱ*" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

"*Pⁱ*" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

"*n*" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive;

"Valore di Riferimento Iniziale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nella Tabella A; o
 - (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive,
- e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos \tan te_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

Sottos tante_t, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione "t"; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dall'Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli

Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l'Euro;

“**Valuta di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, la divisa di denominazione dell'Attività Sottostante, quale indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 2 Forma giuridica e trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates*

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati. Il trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni gli *Euro Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

Gli *Equity Protection Certificates* sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates* avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale gli *Euro Equity Protection Certificates* risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Articolo 3 Procedura d'esercizio

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato del certificato.

Salvo il caso previsto dall'Articolo 4, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli *Euro Equity Protection Certificates* ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori – se del caso, anche retroattivamente - attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico degli *Euro Equity Protection Certificates* attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente:

- (A) se l'Attività Sottostante è rappresentata da un singolo Indice italiano: entro le ore **10:00** CET del relativo Giorno di Valutazione;
- (B) se l'Attività Sottostante è rappresentata da un'Azione Italiana: entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione;
- (C) in tutti gli altri casi: entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

Articolo 4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato

4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.1.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di elementi che compongono l'Indice (ciascuno un "**Elemento Costitutivo dell'Indice**") negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in

tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;

- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.1.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

4.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.1.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni

Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.2.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.2.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.2.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti

singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

4.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.2.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.2.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.3.1 Definizioni

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“**Mercato Correlato**” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

“**Ora di Riferimento**” indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“**Stato di Riferimento**” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 del Regolamento.

4.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
 - (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
 - (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;
- ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da

- parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero
 - (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero
 - (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero
- (v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb) (i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.3.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione

degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e

- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*, e
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), nel Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.4.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.5 **Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

4.5.1 **Definizioni:**

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"Seconda Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*
 - A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:
 - (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
 - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
 - (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
 - B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
 - C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;
- (2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nell'articolo 1 del Regolamento, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
- B qualsiasi evento, descritto nell'articolo 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.5.2 (1) e (2), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente paragrafo 4.5.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com); e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

4.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo del NAV del Fondo, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi degli *Euro Equity Protection Certificates*.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

4.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 4.6.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di

Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e

- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com;
- (iii) Qualora il tasso di interesse *swap* alla Data di Determinazione sia pari o inferiore al Livello Minimo, stabilito in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente ha inoltre la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori secondo le modalità indicate all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 5 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica degli *Euro Equity Protection Certificates*

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico degli *Euro Equity Protection Certificates* a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che gli *Euro Equity Protection Certificates* avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento.

5.1 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

- (a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*
Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.
- (b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui all'Articolo 7:

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), gli *Euro Equity Protection Certificates* non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;
- (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente Articolo, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

- 1 in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
- 2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (nonché il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. il Dollaro New Zeland);

3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;
5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
 - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità, di indici proprietari e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates Quanto* secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

5.2 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;

- (d) operazioni di fusione e di scissione¹;
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione, viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

¹

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

5.3 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (i) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (ii) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (iii) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (i) e (ii) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

5.4 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Mercì (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Mercì:

- (a) *Calcolo del Future su Mercì affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Mercì inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Mercì selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Mercì così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

- (b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Mercì*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Mercì incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla

composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente per il Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente per il Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente per il Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.5 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del

numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) Eventi di Estinzione Anticipata

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.6 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

5.6.1 Definizioni

"Data di Fusione" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente per il Calcolo.

"Delisting" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"Fusione" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o

quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"Insolvenza" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"Volatilità" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente per il Calcolo.

5.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente paragrafo 5.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito).

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), o (d) in relazione ad un Fondo (il **"Fondo Interessato"**), l'Agente per il Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il **"Fondo Sostitutivo"**), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente per il Calcolo (la **"Data di Sostituzione"**); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente per il Calcolo.

Se l'agente per il Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente per il Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente per il Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità all'Articolo 7 del presente Regolamento.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente per il Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente per il Calcolo (fermo restando che l'Agente per il Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente per il Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente per il Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.
- (ix) viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

Articolo 6 Acquisto di *Euro Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare *Euro Equity Protection Certificates* sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli *Euro Equity Protection Certificates* così acquistati.

Articolo 7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto gli *Euro Equity Protection Certificates* di cui al presente Regolamento, viene validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Articolo 8 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a Consob, potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Euro Equity Protection Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 7.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Euro Equity Protection Certificates* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 7.

Articolo 10 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto degli *Euro Equity Protection Certificates*, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione agli *Euro Equity Protection Certificates*, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11 Ulteriori emissioni

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi *Euro Equity Protection Certificates* tali da costituire un'unica Serie con gli *Euro Equity Protection Certificates* dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

Articolo 12 Altre disposizioni

Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.

Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede dell'Emittente o viene inviato al domicilio di chiunque ne faccia richiesta.

IX MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RINUNZIA ALL'ESERCIZIO IN ECCEZIONE

(da compilare a cura del investitore)

(FACSIMILE)

Banca IMI S.p.A.

Attn: *Back office*

(trasmissione via fax al n. 02.76019319)

Oggetto: *Banca IMI S.p.A. [Euro] Equity Protection [Cap] Certificates [Quanto] su [●] (gli "Equity Protection Certificates")*

Il Portatore degli *Equity Protection Certificates*

*Cognome e nome ovvero Ragione sociale
del Portatore degli Equity Protection Certificates*

Via e numero civico

Comune, Provincia

Telefono

con la presente rinuncia irrevocabilmente all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. di cui è titolare, come di seguito specificati, secondo le modalità previste dal Regolamento degli *Equity Protection Certificates* e dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.:

*Serie degli Equity Protection
Certificates*

*Numero di Equity Protection
Certificates*

Codice ISIN

Dichiara altresì che i suddetti *Equity Protection Certificates* sono depositati presso il seguente Collocatore:

Collocatore

Via e numero civico

Comune, Provincia

Telefono

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di Banca IMI, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia all'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della rinuncia all'esercizio. I dati personali acquisiti non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è Banca IMI. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Luogo e data

Firma del Portatore

Firma dell'Intermediario

X MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A.

**“BANCA IMI S.p.A. [EURO] *EQUITY PROTECTION* [CAP]
CERTIFICATES [QUANTO]
SU [•] [E [•]]”**

[– Serie [•]]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base - depositato presso la Consob in data 12 marzo 2009 a seguito dell'approvazione n. 9020148 del 4 marzo 2009 - [come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data [•]] e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli [Euro] *Equity Protection Certificates* [Quanto] su [•] con provvedimento n. [•] del [•].]

[Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A.] [in data [•]] [e] alla Consob in data [•].]

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base degli *Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) unitamente allo stesso[, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data [•]], al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione], prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base [ed il relativo Supplemento] [è] [sono] disponibil[e][i] sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Le presenti Condizioni Definitive sono relative al Programma "*Equity Protection Certificates*" (di seguito, il "**Programma**").

Esse sono relative [all'offerta] [all'ammissione a quotazione] di [Euro] *Equity Protection Certificates* [Quanto] su [•] [che saranno] emessi da Banca IMI S.p.A. (l' "**Emittente**") e denominati "[Euro] *Equity Protection Certificates* [Quanto] su [•]" [– [Serie [•]]] (gli "**Equity Protection Certificates**").

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nei regolamenti contenuti nel Prospetto di Base "Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi" (di seguito i "**Regolamenti**").

FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati agli *Equity Protection Certificates* nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il Prospetto di Base unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

AVVERTENZE GENERALI

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Nel caso in cui un acquirente dei Certificati finanzia l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto dovrà sopportare qualunque perdita subita in relazione ai Certificati, ma dovrà anche ripagare il prestito maggiorato dei relativi interessi. Si raccomanda ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla circostanza di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai Certificati per la restituzione del prestito o il pagamento dei relativi interessi.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente.

Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto dei Certificati, se le sue condizioni finanziarie siano tali da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o il pagamento dei relativi interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni in relazione ai Certificati.

I potenziali investitori che intendano acquistare i Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati all'Attività Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore dell'Attività Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato al potenziale investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in Certificati di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento nei Certificati emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in Certificati sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, la natura dei Certificati e l'Attività Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei Certificati è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei Certificati è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sulla relativa Attività Sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in Certificati, prima di effettuare investimenti di tal genere, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, ove opportuno insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii)

FATTORI DI RISCHIO

le informazioni fornite nel presente documento e nel Prospetto di Base, nonché (iii) la tipologia di Attività Sottostante.

I certificati sono titoli che incorporano un diritto di opzione. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

AVVERTENZE SPECIFICHE

1. Descrizione sintetica delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi.

Alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'"**Importo di Liquidazione**") che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates con Strategia Long*

Per "Strategia Long" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante.

Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates con Strategia Long*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

(2) *Equity Protection Certificates con Strategia Short*

FATTORI DI RISCHIO

Per "Strategia *Short*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

(3) *Equity Protection Cap Certificates*

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "***Equity Protection Cap Certificates di Stile 1***") e di Stile 2 (gli "***Equity Protection Cap Certificates di Stile 2***").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto "Livello *Cap*", che rappresenta la percentuale massima della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo "*CAP*", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello *Cap* e del "*CAP*", anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

Si rimanda alla Tabella A [e alla Tabella B] allegata[e] per le caratteristiche specifiche degli *Equity Protection Certificates* emessi con le presenti Condizioni Definitive.

2. Fattori di rischio

2.1 *Rischio di cambio specifico degli Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante può essere infatti diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutarie), fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'eventuale Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche parzialmente vanificare eventuali rendimenti positivi dell'*Equity Protection Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* Quanto viene invece sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates* Quanto.

2.2 *Rischio di perdita del capitale investito*

Rischio generale

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli *Equity Protection Certificates*, come di seguito meglio specificato, dipende dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e che potrà essere compreso tra 1% e 100% del Valore di Riferimento Iniziale. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito.

Per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates* si fa rinvio al paragrafo 2.23 all'interno della Nota Informativa dove - tra l'altro - sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Long

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Short

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia positiva, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento

FATTORI DI RISCHIO

negli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli *Equity Protection Cap Certificates*

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Cap Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

2.3 Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Le singole Serie di *Equity Protection Certificates*, qualora indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, potranno essere caratterizzate dalla presenza di un "Livello Cap", ovverosia di un livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde un relativo CAP cioè l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.

Dunque il Livello Cap indica il limite massimo ai livelli dell'Attività Sottostante, i cui valori eccedenti tale limite non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, di conseguenza - in presenza di un Livello Cap - vi è un limite al rendimento degli *Equity Protection Certificates*.

2.4 Rischio relativo al Fattore di Partecipazione

Si segnala che l'Emittente potrebbe stabilire in relazione agli *Equity Protection Certificates* da emettersi, un Fattore di Partecipazione (che rappresenta la percentuale - compresa tra 1% e 300% - della *performance* dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore e riportata per ciascuna Serie nella Tabella A e/o nella Tabella B delle Condizioni Definitive) inferiore al 100%, cioè l'investitore parteciperebbe in misura ridotta alla *performance* dell'Attività Sottostante.

In particolare, in caso di *performance* positiva dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia *Long*) ovvero di *performance* negativa dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia *Short*), l'investitore conseguirà un rendimento inferiore rispetto a quello che avrebbe realizzato in caso di Fattore di Partecipazione pari o superiore al 100%.

2.5 Rischio di prezzo - Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il certificate.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti gli *Equity Protection Certificates*, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*:

(i) in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long* e di *Equity Protection Cap Certificates*, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*,

(ii) in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*.

FATTORI DI RISCHIO

Tali relazioni non sono certe in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e tenendo presente il valore al quale è fissato il Fattori di Partecipazione. Prima della scadenza del *certificate*, il valore delle opzioni potrebbe diminuire e ciò avrà un effetto sul valore del *certificate* stesso.

Per maggiori dettagli si rinvia paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*", in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore dell'*Equity Protection Certificate*.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza da una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, le attività commerciali dell'Emittente dell'Attività Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore dell'Attività Sottostante.

2.6 Rischio relativo ai panieri di Attività Sottostanti

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipendono dal valore di ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere e dalla correlazione tra le singole Attività Sottostanti che compongono il paniere.

In particolare il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, quanto maggiore è la correlazione tra i valori degli Elementi Costitutivi del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere, e dunque del prezzo dell'*Equity protection Certificates*. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali Elementi Costitutivi del Paniere sul valore del Paniere stesso.

2.7 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

2.8 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari Equity Protection Certificates con Strategia Long

FATTORI DI RISCHIO

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo (in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Long) a minori rendimenti.

Al contrario, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, tale diminuzione del valore di mercato delle azioni conseguente al pagamento dei dividendi influenzerà positivamente la *performance* dell'Attività Sottostante dando luogo a maggiori rendimenti del *certificate* (si rinvia paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*").

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.9 Rischio relativo agli indici di futures

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di *futures*, l'investitore deve tener presente che lo *Sponsor* di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei *futures* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *futures* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.10 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

I Portatori potranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*; tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello di cui alla Sezione IX del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

2.11 Rischio di liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa

FATTORI DI RISCHIO

presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'Attività Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il *SeDeX* o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2.12 Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti

Si segnala che l'Emittente potrà emettere *Equity Protection Certificates* aventi come Attività Sottostanti (i) Fondi (compresi gli *ETF*), (ii) Indici di Fondi (compresi gli Indici di *ETF*), (iii) Indici di volatilità, (iv) Indici di inflazione o (v) Panieri di tali Attività Sottostanti.

Nello specifico, si segnala che le informazioni relative ai prezzi delle suddette Attività Sottostanti potrebbero non essere continue ed aggiornate (come avviene in relazione ad altre categorie di Attività Sottostanti quali, a titolo di esempio, le Azioni o gli Indici Azionari), pertanto l'investitore potrebbe non avere la possibilità di valutare, in continua, il proprio investimento negli *Equity Protection Certificates*.

In ogni caso le Condizioni Definitive, relative a ciascuna Serie emessa, conterranno le informazioni relative alla specifica Attività Sottostante ed alle fonti informative ove sia possibile reperire le relative informazioni sui prezzi.

2.13 Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.

2.14 Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli Equity Protection Certificates

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'eventuale ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.15 Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con il Market Maker

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *market maker*, come definito al precedente paragrafo 2.11, è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione degli *Equity Protection Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Equity Protection Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

Si segnala inoltre che l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti degli *Equity Protection Certificates* siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente e lo Sponsor dell'Indice

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, potrebbero essere proprietarie di alcuni degli indici prescelti quali Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base. In questo caso tale ruolo

FATTORI DI RISCHIO

determina una situazione di conflitto di interessi poiché l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, assumono l'incarico di determinare il valore dell'Indice, in particolare l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale utilizzo di un indice proprietario con riferimento alle Attività Sottostanti dello strumento finanziario emesso. Inoltre, nelle medesime Condizioni Definitive, l'Emittente indicherà le fonti informative ove reperire il valore dell'indice proprietario, nonché il relativo meccanismo di funzionamento.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori e/o Responsabile del Collocamento di singole Serie di *Equity Protection Certificates*.

Rischio inerente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione degli Equity Protection Certificates su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'impegno dell'Emittente a sostenere la liquidità degli Equity Protection Certificates in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle

FATTORI DI RISCHIO

negoiazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori picchè sarà lo stesso Emittente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

2.16 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti" – specificamente indicati all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.1 Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali degli *Equity Protection Certificates* al fine di fare in modo che il valore economico dell'*Equity Protection Certificate* a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che l'*Equity Protection Certificate* aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* con il pagamento del congruo valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.

Si rinvia, per il dettaglio dei criteri di rettifica, all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.2 Rischio connesso al fallimento di una società emittente un'azione componente un paniere sottostante

Si segnala che in caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere di Azioni sottostante gli *Equity Protection Certificates* (e consecutivo *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza dell'*Equity Protection Certificate* a prescindere dal valore che l'azione possa comunque mantenere dopo il fallimento della società. Pertanto tale evento potrebbe comportare conseguenze negative in relazione al prezzo di tale strumento. Si rinvia all'articolo 5.2 dei Regolamenti.

2.17 Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" - come disciplinati ai sensi dell'articolo 4 dei Regolamenti – nel Giorno di Valutazione o alla Data di Determinazione, l'Emittente potrà, a seconda dei casi, adottare alcune misure quali, a titolo di esempio, (i) annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato (il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti), oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* (qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto all'Articolo 4 dei Regolamenti.

2.18 Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo

Inoltre, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni

FATTORI DI RISCHIO

Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.bancaimi.com.

2.19 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti.

2.20 Rischio di modifiche ai Regolamenti

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione alla Consob, potrà apportare ai Regolamenti le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 8 dei Regolamenti).

2.21 Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli Equity Protection Certificates

Gli *Equity Protection Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. In ogni caso, i soggetti che verranno in possesso del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri Paesi e a conformarsi ad esse. In particolare esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Si veda al riguardo il paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità", all'interno della Nota Informativa.

2.22 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa.

L'imposizione fiscale sui *certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

3 Esempi delle variazioni del valore dell'investimento in relazione agli *Equity Protection Certificates* [offerti][ammessi a quotazione]

[•]

[INSERIRE IN RELAZIONE AGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE - OVVERO IN RELAZIONE AD ALMENO UNA SERIE DI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES IN CASO DI PIU' SERIE EMESSE - LA RELATIVA SCOMPOSIZIONE IN OPZIONI, LE SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO E LE IPOTESI DI SCENARIO FAREVOLE, INTERMEDIO E SFAVOREVOLE DEL VALORE DEGLI STRUMENTI, IL GRAFICO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA RISPETTO AL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE E I GRAFICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO STORICO, NEL PERIODO DI UN ANNO, DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI INDICATE IN TALI SIMULAZIONI¹, IL TUTTO IN CONFORMITÀ AL PARAGRAFO 2.23 DELLA NOTA INFORMATIVA.]

4 Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* su [•]

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* su [•] oggetto di offerta sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* su [•] ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto di [offerta] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza).

Il quantitativo globale di *Equity Protection Certificates* [che si emettono con le presenti Condizioni Definitive] [emessi cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive] è pari a [•]. Si rimanda alla tabella allegata per le restanti caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*.

[INSERIRE AL PRESENTE PARAGRAFO 3 LA SEGUENTE PARTE IN CASO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE SUCCESSIVE ALL'OFFERTA DI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES]

[Si informa che gli *Equity Protection Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:

- (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data [•],
- (ii) l'offerta si è svolta dal [•] al [•],
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a [•] Euro per *Equity Protection Certificates*,
- (iv) gli investitori assegnatari degli *Equity Protection Certificates* sono stati [•], e
- (v) il numero degli *Equity Protection Certificates* assegnati è stato di [•] *Equity Protection Certificates*.]

5 Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificates*.

¹ Sara inserita, altresì, nell'ambito del paragrafo 3 delle Condizioni Definitive, la precisazione che i dati storici relativi all'andamento delle Attività Sottostanti non sono indicativi delle loro *performance* future.

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* è influenzato, oltre che dal livello dell'Attività Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Equity Protection Certificates*.

[A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene i prezzi indicativi degli *Equity Protection Certificates*, determinati alla data del [•].]

Si rinvia inoltre alle simulazioni contenute nella Nota Informativa, che verranno modificate dall'Emittente qualora fuorvianti.

6 Informazioni sull'Attività Sottostante

La tabella che segue riporta [per ciascuna Serie] l'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates*, nonché le relative pagine *Reuters* e *Bloomberg*:

Attività Sottostante	<i>Ticker Bloomberg</i>	<i>[Ticker Bloomberg]</i>	<i>Ric Reuters</i>	<i>[Ric Reuters]</i>
[•] [•]	[•][•]	[•][•]	[•][•]	[•][•]

Le informazioni relative all'andamento dell'Attività Sottostante potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

[Le informazioni relative alla composizione ed ai valori del Paniere saranno rese disponibili dall'Emittente alle seguenti pagine *Reuters*: [•].]

[INSERIRE *DISCLAIMER* E LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE [•]].

[IN CASO DI INDICI PROPRIETARI, INSERIRE LE FONTI INFORMATIVE OVE REPERIRE IL VALORE DELL'INDICE PROPRIETARIO, NONCHÉ IL RELATIVO MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO.] [•]

[IN CASO DI PANIERE, INSERIRE:]

[6.1 Composizione del Paniere e ponderazione dei relativi elementi costitutivi.]

Numero di Serie e descrizione Paniere	Composizione <i>Paniere</i>	Peso componenti <i>Paniere</i>
[•]	[•]	[•]

7. Autorizzazioni relative all'emissione

Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 4 giugno 2008.

L'emissione degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive rientra nell'ambito dei poteri disgiunti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell'Emittente.

Il Direttore Generale ha deliberato in data [•] l'emissione di *Equity Protection Certificates*.

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DELLA RELATIVA SERIE, PRIMA DELL'EVENTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLA STESSA]

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita l'investitore a leggere attentamente le "Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*" contenute nel Regolamento.

8. Informazioni sul collocamento

Il collocamento degli *Equity Protection Certificates* avviene solo in Italia tramite [•] ([il "Collocatore"] [i "Collocatori"]], o tramite i clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "Collocatori on line"), [ovvero tramite soggetti autorizzati all'attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia (i "Soggetti Autorizzati") che trasmettono gli ordini al Collocatore]. Questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari.

Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•].

Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•].

9. Destinatario dell'offerta

Destinatario dell'offerta degli *Equity Protection Certificates* è il pubblico in Italia.

10. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta è pari ad Euro [•].

Il prezzo [giornaliero] degli *Equity Protection Certificates* sarà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•].

11. Prezzo di Sottoscrizione - Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

L'importo del prezzo di sottoscrizione dovrà essere pagato dall'investitore con pari valuta e secondo le modalità, ove nello specifico praticabili, indicate nella scheda di adesione sottoscritta dall'investitore.

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico dell'investitore per la sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* su [•].]

[OPPURE]

[E' prevista una commissione di collocamento [inclusa] [non inclusa] nel Prezzo di Sottoscrizione pari al [•] dello stesso.]

12. Emissione e consegna degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi il [•] (la "Data di Emissione"). Gli *Equity Protection Certificates* saranno messi a disposizione dell'investitore entro il [•] ("Data di

Regolamento"), a mezzo di conforme evidenziazione contabile nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata.

13. Quantità offerta, sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates*, e assegnazione

La quantità di *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *Equity Protection Certificates*. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] *certificates* e multipli di [•].

Le richieste di sottoscrizione saranno evase in ordine cronologico, a tal fine facendo fede l'ora e la data indicate sulla scheda di adesione utilizzata dal Collocatore[, dal Collocatore *online*.] [o dal Soggetto Autorizzato].

14. Aumento della quantità di *Equity Protection Certificates*

Nel caso di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta, l'Emittente avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di aumentare la quantità di *Equity Protection Certificates*; l'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) (effettuando contestuale comunicazione alla Consob) indicando la nuova quantità degli *Equity Protection Certificates*.

15. Accordi di sottoscrizione e di collocamento

[E' prevista][Non è prevista] la sottoscrizione di [accordi di sottoscrizione][accordi di collocamento].

16. Pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com, ed anche presso la sede dell'Emittente Piazzetta Giordano dell'Amore, n. 3 20121 Milano. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Consob 11971/1999, e successive modificazioni, l'Emittente pubblicherà, nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sarà indicato in che modo il Prospetto di Base è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

[IN CASO DI OFFERTA DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES NON SEGUITA NÈ DA QUOTAZIONE PRESSO IL SEDEX O PRESSO ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI, NÈ DA AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STESSI PRESSO SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE O SU SISTEMI DI INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA, INSERIRE:]

[17 Impegni dell'Emittente in caso di offerta degli *Equity Protection Certificates* non seguita da ammissione a quotazione

L'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates*, secondo le seguenti modalità:

[•]

[INSERIRE INFORMAZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES DA PARTE DELL'EMITTENTE]

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il mercato *SeDeX*, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A.. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

[INSERIRE EVENTUALI INFORMAZIONI SULL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI OD ESTERI O SULL'AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE SU SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE OD INTERNALIZZATORI SISTEMATICI.]

[OPPURE IN CASO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

L'Emittente, in qualità di *Market Maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. ed indicato nella tabella allegata.]

Banca IMI S.p.A.

Tabella A

Tabella riepilogativa delle caratteristiche degli “[Euro] Equity Protection [Cap] Certificates [Quanto] su [•]”

Codice ISIN	[•]
[Attività Sottostante]	[•] (Codice ISIN [•]) [•] (Codices ISIN [•])
[Sponsor dell’Indice/degli Indici]	[•]
[Società di Gestione del Fondo/dei Fondi]	[•]
Valuta dell’Attività Sottostante	[•]
Data di Emissione	[•]
Data di Scadenza	[•]
[Giorno] [Giorni] di Valutazione	[•]
	[•]
[Data] [Date] di Determinazione	[•]
	[•]
	[•]
[Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale]	[•]
[Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale]	[•]
Data di Regolamento	[•]
Fattore di Partecipazione	[•]%
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•]
[Livello Cap]	[•]
[CAP]	[•]
Livello di Protezione	[•]% del Valore di Riferimento Iniziale
Valore di Riferimento Iniziale	[Pari al [•] nel [•]] <i>[se ancora non stabilito, specificare modalità di fissazione del Valore di Riferimento Iniziale]</i>
Valore di Riferimento Finale	[Pari al [•] nel [•]] <i>[se ancora non stabilito, specificare modalità di fissazione del Valore di Riferimento Finale]</i>
[Livello Massimo]	[•]
[Livello Minimo]	[•]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] certificates
Multiplo	[•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
[Commissione di collocamento]	[•]
Quantità massima di Certificati offerta	Fino a [•] certificates.

Tabella B

Riepilogativa delle caratteristiche degli "[Euro] Equity Protection [Cap] Certificates [Quanto] su [•]" ammessi a quotazione

Serie	ISIN	Attività Sottostante [ISIN [•]]	Data di Emissione	Data di Scadenza	[Data] [Date] di Determinazione	[Giorno] [Giorni] di Valutazione	[Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale]	[Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale]	[Valore di Riferimento Iniziale]	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	[CAP]	[Livello Cap]	Codice di Negoziazione	Quantità
1	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] [specificare modalità di fissazione del Valore di Riferimento Iniziale]	[•]%	[•]% del Valore di Riferimento Iniziale	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

Multiplo	Cash Settlement/ Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di negoziazione	Numero Lotti x obblighi quotazione	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo Equity Protection Certificates	Valuta dell'Attività Sottostante	[Tasso di Cambio] [in caso di Euro Equity Protection Certificates]	Sponsor o Borsa di Riferimento Attività Sottostante
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]